



Secondo Addendum alla Convenzione sottoscritta in data 15 novembre 2011 per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'articolo 1, commi da 1110 a 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato nelle finalità ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

TRA

La **Cassa depositi e prestiti società per azioni** (nel seguito "**CDP**"), con sede legale in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Dott. Fabio Gallia, in qualità di Amministratore Delegato della medesima CDP;

Ε

Il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (nel seguito il "**MATTM**") con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44, C.F. 97230040582, in persona dell'Avv. Maurizio Pernice in qualità di Direttore della Direzione Generale per il Clima e l'Energia del medesimo Ministero,

parti del presente Addendum (nel seguito le "Parti")

PREMESSO

A. che l'articolo 1, comma 1110, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito la "**Legge Kyoto**") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito il "**Fondo Kyoto**");

- B. che l'articolo 1, comma 1112, della Legge Kyoto ha individuato le misure da finanziare prioritariamente per il triennio 2007-2009, destinando al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio, la somma di 200 milioni di euro all'anno e, in eventuale aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo altresì che le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati siano destinate all'incremento delle risorse del Fondo Kyoto;
- C. che il MATTM, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (di seguito il "MiSE"), sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha disciplinato con il Decreto Ministeriale 25 novembre 2008 (di seguito il "Decreto Kyoto"), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto;
- D. che con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009, pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17 (di seguito il "**Decreto Tasso**"), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;
- E. che in data 15 novembre 2011, il MATTM e CDP hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 1, comma 1115 della Legge Kyoto (di seguito la "Convenzione"), per la definizione delle modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi;
- F. che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 57 (di seguito la "Legge Kyoto 2") rubricato "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy", ha ridefinito i progetti da finanziare a valere sul Fondo Kyoto, abrogando il comma 1112 della Legge Kyoto;
- G. che ,anche in esecuzione di quanto previsto nella Legge Kyoto 2, il MATTM e CDP hanno sottoscritto in data 10 aprile 2014 un primo *addendum* alla Convenzione;
- H. che il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la Legge Kyoto 3) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 9, comma 1, rubricato "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", ha stabilito che "A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo." (di seguito il "Fondo Kyoto 3");

- I. che il comma 4 dell'Articolo 9 della Legge Kyoto 3 prevede che "Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica";
- J. che il comma 2 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha previsto che "I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- K. che il comma 3 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati in misura pari al "cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009" (i.e., il Decreto Tasso);
- L. che il comma 7 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha stabilito i limiti di durata e di importo dei finanziamenti agevolati, prevedendo che "la durata dei finanziamenti a tasso agevolato non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente all'analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.";
- M. che il comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha stabilito che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti di investimento che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica";
- N. che, in esecuzione di quanto previsto nel sopramenzionato comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 14 aprile 2015 hanno emanato il decreto interministeriale n.

- 66 (di seguito "**Decreto Interministeriale**" e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "**Normativa Kyoto 3**"), debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 29 aprile 2015 Reg. n. 1 Fog. 1533 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2015;
- O. che il Decreto Interministeriale, al comma 4 dell'articolo 2, ha ripartito le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3, pari a complessivi Euro 350.000.000, a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del Decreto Interministeriale, nel Conto Corrente infruttifero n. 25036 intestato "M.RO AMB. ART. 1 C. 1115 L.296-06" (di seguito "Conto Corrente"), istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato, nella seguente misura:
 - a) complessivi € 250.000.000, per i Progetti Finanziabili presentati dai Soggetti Pubblici Beneficiari (tali termini come di seguito definiti); e
 - b) complessivi € 100.000.000, per i Progetti Finanziabili presentati da Fondi Immobiliari Pubblici Beneficiari (tali termini come di seguito definiti);
- P. che il citato articolo 12, comma 6, del Decreto Interministeriale rimanda alla firma di un secondo addendum alla Convenzione, da sottoscriversi entro 90 giorni dall'emanazione del Decreto Interministeriale, per quanto riguarda: (i) la specifica delle attività (e relative modalità di realizzazione) da svolgersi dalla CDP, quale soggetto gestore del Fondo Kyoto 3, in attuazione di quanto previsto nella Normativa Kyoto 3; nonché (ii) la definizione dei modelli contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie;
- Q. che, in esecuzione di quanto previsto al citato articolo 12, comma 6, del Decreto Interministeriale, con la presente scrittura, le Parti intendono stipulare un secondo *addendum* alla Convenzione volto a definire: (i) la disciplina di dettaglio delle attività da svolgersi da parte di CDP quale soggetto gestore del Fondo Kyoto 3 e dei rapporti tra il MATTM e CDP; e (ii) i modelli contrattuali di contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3 e delle relative garanzie accessorie (di seguito, l'"Addendum").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Premesse o altrove nel presente Addendum, i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Addendum avranno il significato ad essi qui di seguito attribuito:

"Beneficiario": indica i Soggetti Pubblici Beneficiari e i Fondi Immobiliari Pubblici Beneficiari, a seconda dei casi.

"Contratto di Finanziamento Agevolato": indica ciascun contratto di finanziamento sottoscritto tra un Beneficiario, in qualità di parte finanziata, e CDP, in nome e per conto del MATTM, in qualità di parte finanziatrice, secondo l'applicabile testo allegato al presente Addendum quale Allegato 2, che disciplina termini e condizioni del relativo Finanziamento Agevolato.

"Domanda di Finanziamento Agevolato": indica la richiesta di accesso ad un Finanziamento Agevolato, redatta secondo il testo allegato al Decreto Interministeriale, da completarsi e trasmettersi dal Beneficiario al MATTM, ed in copia alla CDP, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 10 del Decreto Interministeriale.

"Evento di Revoca": indica un qualsiasi evento indicato nell'Articolo 14 del Decreto Interministeriale e/o nel Contratto di Finanziamento Agevolato che dia luogo alla revoca del, e/o alla decadenza dal, Finanziamento Agevolato.

"Finanziamento Agevolato": indica ciascun finanziamento agevolato da erogarsi da parte di CDP, in nome e per conto del MATTM, in favore del relativo Beneficiario ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Agevolato, a valere sulle risorse disponibili sul Fondo Kyoto 3, secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto 3, al fine di finanziare la realizzazione di un Progetto Finanziabile.

"Fondi Immobiliari Pubblici Beneficiari": indica i fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., che presentino Progetti Finanziabili ai sensi dell'Articolo 7 del Decreto Interministeriale.

"Garanzia": indica, a seconda dei casi, le seguenti garanzie da costituirsi e/o prestarsi a garanzia delle obbligazioni del Beneficiario derivanti dal Contratto di Finanziamento Agevolato, secondo il rispettivo testo allegato al presente Addendum quale Allegato 3:

- (i) in caso di Soggetto Pubblico Beneficiario che sia un ente locale, la delegazione di pagamento ai sensi ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- (ii) in caso di Soggetto Pubblico Beneficiario che sia una università, mandato irrevocabile all'incasso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, del codice civile e delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 33, comma 4 ter, del D.L. 18-10-2012 n. 179;
- (iii) in caso di Soggetto Pubblico Beneficiario diverso da quelli di cui ai precedenti paragrafi (ivi incluse le regioni), mandato irrevocabile all'incasso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo

- comma, del codice civile, ovvero, per le regioni, ai sensi e per gli effetti dell'eventuale legge regionale; e
- (iv) in caso di Fondi Immobiliari Pubblici Beneficiari, garanzia bancaria autonoma e a prima domanda. "Immobili": indica gli immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
- "Progetto Finanziabile" indica ciascun progetto di investimento relativo ad interventi per l'incremento dell'efficienza energetica degli Immobili, finanziabile mediante utilizzo delle risorse a valere sul Fondo Kyoto 3 secondo quanto previsto, per ciascuna tipologia di Beneficiario, dalla Normativa Kyoto 3.
- "Sistema PEA": indica la procedura informatica, denominata Pratiche Elettroniche Agevolate, finalizzata a consentire la gestione informatica, da parte del MATTM e CDP, nell'ambito delle rispettive competenze, delle Domande di Finanziamento Agevolato
- "Soggetti Pubblici Beneficiari" indica: (i) i soggetti pubblici proprietari di Immobili; e (ii) i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli Immobili e i soggetti che hanno in carico gli Immobili di cui al all'articolo 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i., in ogni caso diversi dai Fondi Immobiliari Pubblici Beneficiari.

Articolo 2

(Conferimento ed oggetto dell'incarico)

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, della Legge Kyoto 3 e del Decreto Interministeriale, le Parti convengono che, nella sua qualità di gestore del Fondo Kyoto 3, CDP svolgerà le attività di seguito indicate:
 - (i). gestire materialmente le risorse finanziarie del Fondo Kyoto 3, operando sul Conto Corrente (nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione) con espressa autorizzazione ad effettuare prelievi e versamenti sullo stesso, secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto 3 e nel presente Addendum, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente e restando inteso che tale gestione avverrà sulla base di modalità contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione;
 - (ii). monitorare la capienza delle somme disponibili, tempo per tempo, sul Conto Corrente e presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MATTM e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza semestrale entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, un report finanziario di rendicontazione circa la movimentazione e la consistenza della

- giacenza. Resta inteso che, ove tecnicamente possibile, tale rendicontazione potrà avvenire tramite il Sistema PEA.
- (iii). ricevere le Domande di Finanziamento Agevolato inviate dai Soggetti Beneficiari al MATTM (ed in copia alla CDP)(di seguito, la "**Domanda di Finanziamento Agevolato**")e adeguare il Sistema PEA alle nuove attività di cui alla Legge Kyoto 3, per la gestione della relativa documentazione istruttoria, nonché per parte della reportistica di cui al precedente paragrafo;
- (iv). alimentare il Sistema PEA con i dati relativi alle Domande di Finanziamento Agevolato onde consentire la gestione delle stesse congiuntamente al MATTM;
- (v). stipulare, in nome e per conto del MATTM, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i Contratti di Finanziamento Agevolato secondo quanto previsto nel presente Addendum e alla Normativa Kyoto 3 subordinatamente al ricevimento da parte di CDP del provvedimento di concessione del Finanziamento Agevolato da parte del MATTM, da notificarsi via PEC al relativo Beneficiario e a CDP secondo quanto previsto nell'Articolo 12, comma 3, del Decreto Interministeriale. Come richiamato dall'articolo 12 del Decreto Interministeriale, ogni verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni per poter accedere al Finanziamento Agevolato nonché la verifica della completezza della documentazione da trasmettersi in occasione della presentazione delle Domande di Agevolazione da parte dei Beneficiari sarà svolta dal MATTM in sede di istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego del Finanziamento Agevolato, senza alcun obbligo di verifica a carico di CDP;
- (vi). erogare, in nome e per conto del MATTM, i Finanziamenti Agevolati ai Beneficiari in conformità all'articolo 12, commi 4 e 5, del Decreto Interministeriale e a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento Agevolato e subordinatamente al ricevimento da parte di CDP: (i) dell'originale della Garanzia e (ii) dell'ulteriore documentazione indicata nel Contratto di Finanziamento Agevolato; nonché (iii) in relazione a ciascuna singola erogazione da effettuarsi a valere sul relativo Finanziamento agevolato, del nulla osta all'erogazione rilasciato dal MATTM e da trasmettersi a CDP mediante PEC. CDP invia al MATTM la documentazione di cui al precedente punto (ii), sulla base della quale il MATTM rilascia il nulla osta di cui al precedente punto (iii). Il MATTM riconosce espressamente che CDP effettuerà una verifica di natura meramente formale circa la correttezza della documentazione prodotta dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione senza alcuna verifica nel merito del relativo contenuto (ivi inclusa la documentazione giustificativa di spesa e gli stati di avanzamento lavori (SAL)) e che procederà, quindi, alle relative erogazioni basandosi esclusivamente sul nulla osta all'erogazione da parte del MATTM. Resta inteso che, ove nell'ambito della suddetta verifica formale CDP riscontrasse

- delle irregolarità, ne darà segnalazione al MATTM per le opportune valutazioni e si atterrà alle istruzioni da quest'ultimo impartite;
- (vii). emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze sul Conto Corrente, mediante addebito diretto nel conto corrente del Beneficiario, attraverso ordini di incasso elettronici inviati da CDP al tesoriere (o comunque all'istituto bancario presso il quale è acceso tale conto corrente del Beneficiario) del Beneficiario, le rate di rimborso dei Finanziamenti Agevolati, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta dal Beneficiario in dipendenza dei Contratti di Finanziamento Agevolato. In deroga a quanto previsto nel presente Paragrafo, resta inteso che i rimborsi dei Finanziamenti Agevolati erogati in favore di Fondi Immobiliari Pubblici Beneficiari dovranno avvenire mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e relativa normativa di attuazione;
- (viii). provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dal Contratto di Finanziamento Agevolato e dalla Normativa Kyoto;
- (ix). gestire le eventuali richieste di variazione post stipula pervenute a CDP da parte dei Beneficiari, tra le quali, a titolo esemplificativo, le richieste di rimborso anticipato del Finanziamento Agevolato;
- (x). provvedere alla conservazione dell'eventuale documentazione aggiuntiva pervenuta a CDP da parte dei Beneficiari afferente i singoli Finanziamenti Agevolati, rendendola prontamente disponibile a richiesta del MATTM;
- (xi). comunicare al MATTM, ogni qual volta e solamente nel caso in cui ne venga a conoscenza, il verificarsi di un Evento di Revoca, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo paragrafo (xii);
- (xii). nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo Kyoto 3, verificare il regolare pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto dal Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento Agevolato ed, in caso di mancato pagamento di un qualsiasi importo, darne pronta comunicazione al MATTM e intraprendere le seguenti azioni prodromiche al recupero coattivo dei crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento Agevolato:
 - a) senza pregiudizio per quanto previsto nel successivo paragrafo b), in caso di mancato pagamento di un qualsiasi importo dovuto dal Beneficiario, inviare al Beneficiario una formale diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni, informando il Beneficiario che il mancato rimborso, anche parziale, di almeno due rate di rimborso del Finanziamento Agevolato anche non consecutive integrerà un Evento di Revoca del

- Finanziamento Agevolato con conseguente obbligo del Beneficiario di rimborsare ogni importo ancora dovuto a tale data ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- b) in caso di mancato rimborso, anche parziale, da parte del Beneficiario di almeno due rate di rimborso del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive, inviare al Beneficiario una formale diffida ad adempiere con un termine non inferiore a 15 giorni informandolo del fatto che il perdurante inadempimento decorso tale termine, costituirà un Evento di Revoca del Finanziamento Agevolato con conseguente obbligo del Beneficiario di rimborsare ogni importo ancora dovuto a tale data ai sensi del Contratto di Finanziamento Agevolato;
- (xiii). procedere, nel caso in cui si verifichi un Evento di Revoca e previa emissione e trasmissione a CDP mediante PEC da parte del MATTM del relativo decreto di revoca o decadenza del Finanziamento Agevolato: (i) a risolvere il, ovvero recedere dal, ovvero dichiarare il Beneficiario decaduto dal beneficio del termine ai sensi del, Contratto di Finanziamento Agevolato, secondo quanto ivi meglio previsto; e (ii) ad escutere la relativa Garanzia;
- (xiv). trasmettere al MATTM (ovvero, se richiesto dal MATTM, a Equitalia S.p.A. (di seguito **Equitalia**) sulla base della normativa vigente in materia), in caso di esito negativo dell'attività di recupero non coattivo del credito di cui al precedente paragrafo, i dati e le informazioni necessarie per l'iscrizione a ruolo e il recupero coattivo delle somme erogate ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento;
- (xv). coordinarsi con il MATTM sulle azioni da intraprendere per la definizione transattiva delle controversie relative a ciascun Contratto di Finanziamento Agevolato, che, in ogni caso, devono essere autorizzate dal MATTM medesimo;
- (xvi). coordinarsi con il MATTM nei casi di richieste di accesso agli atti ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 al fine di definire le modalità di risposta nel rispetto dei rispettivi regolamenti.
- 2. Il MATTM autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti, come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.
- 3. Con riferimento allo svolgimento da parte di CDP delle attività descritte nel presente Addendum da svolgersi in nome e per conto del MATTM, quest'ultimo, con la sottoscrizione del presente Addendum, conferisce a CDP apposito mandato con rappresentanza.
- 4. Il MATTM riconosce che i compiti di CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Finanziamento Agevolato.

- 5. Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico, CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MATTM. Il MATTM si impegna a tal riguardo a fornire specifiche direttive a CDP in merito alle questioni da essa sollevate.
- 6. Il MATTM si impegna a porre in essere le attività previste a suo carico ai sensi della Normativa Kyoto 3 e del presente Addendum e si impegna a cooperare con CDP ai fini dello svolgimento dell'incarico di cui al presente Addendum.

Articolo 3

(Modalità di stipula dei Contratti di Finanziamento Agevolato – Rimborso dei Finanziamenti Agevolati)

1. Successivamente all'emissione, da parte del MATTM, del provvedimento di ammissione al Finanziamento Agevolato e della relativa comunicazione a CDP secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto e nel presente Addendum, CDP ed il relativo Beneficiario potranno procedere alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento Agevolato. Ciascun Contratto di Finanziamento Agevolato sarà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza. A tal fine, ciascun Beneficiario, utilizzando gli schemi contrattuali e i modelli resi disponibili da CDP sul proprio sito internet, dovrà inviare a CDP, entro i 120 giorni successivi alla data di notifica del relativo provvedimento di ammissione al Finanziamento Agevolato da parte del MATTM (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM in caso di richiesta di proroga inviata dal Beneficiario al MATTM ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Decreto Ministeriale), tramite PEC:(i) una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Agevolato, redatta in conformità ad uno degli applicabili modelli allegati al presente Addendum, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, nel quale saranno indicati l'importo e la durata di ammortamento del Finanziamento Agevolato, così come determinati dal provvedimento di concessione del Finanziamento Agevolato emesso dal MATTM; e (ii) la documentazione attestante i poteri di rappresentanza del Beneficiario del soggetto firmatario della proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato di sottoscrivere ogni documento o comunicazione inerente il Finanziamento Agevolato. Una volta ricevuto il messaggio di PEC contenente la proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato, CDP potrà procedere alla stipula della relativa accettazione da trasmettersi via PEC al Beneficiario. Il ricevimento da parte della CDP della ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC sancirà la conclusione del Contratto di Finanziamento Agevolato. Nei successivi 30 giorni sarà, comunque, necessario lo scambio degli originali con le firme autografe dei contraenti, secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Agevolato.

2. Così come previsto nell'Articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale, il rimborso dei Finanziamenti Agevolati avverrà in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. A tale ultimo riguardo, per coerenza con la tipologia e natura dei Finanziamenti Agevolati e con i precedenti utilizzati per i contratti di finanziamento agevolato stipulati in relazione al c.d. Fondo Kyoto 1, le Parti convengono che la locuzione "perfezionamento del contratto di finanziamento" contenuta al comma 2, dell'articolo 11 del Decreto Interministeriale debba essere interpretata come equivalente alla locuzione "erogazione del finanziamento" decorrendo, pertanto, l'ammortamento di ciascuna distinta singola erogazione dei Finanziamenti Agevolati, dal 1º gennaio dell'anno successivo alla relativa data di erogazione ovvero dal 1º luglio dello stesso anno per le erogazioni effettuate nel primo semestre dell'anno.

Articolo 4

(Tutela dei dati personali)

- 1. I dati personali contenuti nelle Domande di Finanziamento Agevolato e nei Contratti di Finanziamento Agevolato saranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti di cui al presente Addendum, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità ai principi di correttezza, legittimità e pertinenza, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy).
- 2. Tali dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti a cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
- 3. I dati personali non potranno essere diffusi. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, che prevede, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare gli stessi nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. I diritti di cui al citato art. 7 del Codice Privacy possono essere esercitati con richiesta rivolta senza particolari formalità al responsabile del trattamento dei dati personali di CDP. In particolare, la richiesta potrà essere inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n° 4, 00185 Roma, all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@cassaddpp.it.

4. Il MATTM autorizza la CDP a trasmettere i dati alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti.

Articolo 5

(Commissioni per le attività espletate dalla CDP)

- 1. Il MATTM riconosce annualmente alla CDP, nell'ambito dell'articolo 6 (Compensi) della Convenzione, il pagamento degli oneri di gestione del Fondo Kyoto 3 nei limiti del valore massimo percentuale stabilito dall'articolo 31 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28.
- 2. La CDP presenta annualmente al MATTM, insieme alla rendicontazione delle attività svolte e dei relativi oneri sostenuti per la gestione delle risorse finanziarie del Fondo Kyoto 3, come previsto dal successivo articolo 7 del presente Addendum, apposita richiesta di pagamento degli oneri stessi. A seguito di approvazione del MATTM, la CDP è autorizzata a prelevare dal Conto Corrente nell'ambito delle risorse disponibili, l'importo per il pagamento di cui al comma 1. del presente articolo.

Articolo 6

(Modalità di invio dei dati al MATTM)

- 1. Il MATTM e i soggetti istituzionali dallo stesso indicati accedono al Sistema PEA messo a disposizione dalla CDP per l'acquisizione dei dati statistici e istruttori necessari alla gestione dei Finanziamenti Agevolati.
- 2. Con separata lettera d'intesa tra CDP e MATTM possono essere definiti ed aggiornati tutti i dettagli tecnici, procedurali e di tempistica per la trasmissione dei dati e delle comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Addendum.
- 3. Tutti i dati trasmessi da CDP al MATTM ai sensi del presente Addendum sono da intendersi come certificati da CDP medesima, e saranno forniti su supporti informatici che rispondono alle caratteristiche di autenticità e non ripudio, secondo la normativa vigente.
- 4. Tutte le attività di rendicontazione di cui al presente Addendum non comportano costi aggiuntivi a carico del MATTM.

Articolo 7

(Uffici di riferimento e comunicazioni)

 Nell' espletamento dell'attività inerente alla gestione dei Finanziamenti Agevolati nonché per quant'altro è previsto dal presente Addendum e per l'inoltro delle comunicazioni di cui al presente Addendum, gli uffici di riferimento per ciascuna delle parti sono:

- per la CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 Roma

Attenzione: Area Enti Pubblici

Indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it

- per il MATTM:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 - Roma

Direzione generale per il Clima e l'Energia

Indirizzo PEC: dgcle@pec.minambiente.it

Articolo 8

(Efficacia e durata)

- 1. Il presente Addendum, con i relativi allegati, è approvato con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per il Clima e l'Energia e diviene efficace dal giorno successivo alla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.
- 2. Il presente Addendum ha durata sino al 31 dicembre 2017, salvo revoca da parte del MATTM ovvero rinunzia da parte di CDP all'incarico che ciascuna Parte può comunicare all'altra mediante

lettera raccomandata almeno sei mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno di durata del presente Addendum.

Articolo 9

(Adempimenti fiscali)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 il presente Addendum, le Domande di Finanziamento Agevolato, i Contratti di Finanziamento Agevolato e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per l'esecuzione del presente incarico sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

Articolo 10

(Allegati)

- 1. Al presente Addendum sono allegati:
 - Allegato 1/a Domanda di Erogazione Anticipazione;
 - Allegato 1/b Domanda di Erogazione SAL/Saldo;
 - Allegato 2 Modelli di Contratto di Finanziamento Agevolato
 - Parte I Contratto di Finanziamento Agevolato Enti Locali;
 - Parte II Contratto di Finanziamento Agevolato Regioni;
 - Parte III Contratto di Finanziamento Agevolato Università;
 - Parte IV Contratto di Finanziamento Agevolato AFAM;
 - Parte V Contratto di Finanziamento Agevolato Fondi Immobiliari Pubblici Beneficiari.
 - Allegato 3 Modelli di Garanzia
 - 3/a Garanzia Bancaria;
 - 3/b Delegazione di Pagamento Enti Locali;
 - 3/c Delegazione di Pagamento Università;
 - 3/d Mandato Irrevocabile.
 - Allegato 4 Modello di Dichiarazione del beneficiario (copertura dell'intervento);
 - Allegato 5 Modello comunicazione di Inizio Lavori;

- Allegato 6 Modello di Certificazione Riduzione consumi;
- 2. I suddetti Allegati costituiscono parte integrante del presente Addendum.
- 3. Il MATTM autorizza CDP ad apportare alle bozze dei Contratti di Finanziamento Agevolato e delle Garanzie le modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

Roma,

L'Amministratore Delegato della Cassa depositi e prestiti società per azioni	Il Direttore generale della Direzione generale p il Clima e l'Energia – Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare				
Fabio Gallia	Maurizio Pernice				

Allegato 1/a - Domanda di erogazione Anticipazione

Richiesta utilizzo: Anticipazione

Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni nella legge n.116 del 2014 - Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 (Normativa Kyoto 3 - Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

Cassa depositi e prestiti S.p.A. Via Goito, 4 00185 Roma

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per il Clima e l'Energia Via Cristoforo Colombo, 44 00147 - Roma

Protocollo	lo Ente n Protocollo Ente data	
Oggetto:	Finanziamento di € Per Concesso il Identificativo del Rapporto n CUP	
ENTE		Prov.
Il/La sotto	oscritto/a	
[Nome] [Cognome		
•	Responsabile del procedimento base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267	9 comma 2 del
	art. 12, comma 5 del Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 che rende note le modalità di erognento agevolato e la relativa documentazione di spesa:	gazione del
	DE l'erogazione dell'anticipazione di \in (euro	
DICHIAR	RA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':	

sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;

che a fronte dell'erogazione richiesta l'Ente si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori da effettuarsi

✓	richiesta il seguente riferimento: "Pagan ex art. 1, comma 1,110, L.29612006 ed a	nento n del a far si che nei docu	ativa al pagamento da effettuarsi con le somme di cui alla presente valere sul finanziamento agevolato n Fondo rotativo per Kyoto menti giustificativi delle relative spese (fatture, ecc.) venga apposta ndo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €".
-	[Luogo e data]		
		[Timbro dell'Ente]	
			[firma per esteso]
		Referente	[Indicare nominativo]
	(Indicare numero telefonico, fax ed indiri	izzo e-mail cui inol	trare qualsiasi comunicazione relativa al prestito)
	N.CONTO CORRENTE(Indicare solo in caso di variazione rispo	CODICE_IBAN etto alle coordinate	
	Elenco della documentazione da alleg documento di riconoscimento del s		_

Allegato 1/b - Domanda di Erogazione SAL/Saldo

Richiesta utilizzo: fase intermedia (SAL)/saldo

Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni nella legge n.116 del 2014 – Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 (Normativa Kyoto 3 - Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici).

Cassa depositi e prestiti S.p.A. Via Goito, 4 00185 Roma

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per il Clima e l'Energia Via Cristoforo Colombo, 44 00147 - Roma

Protocollo Ente n	Protocollo Ente data	_
Oggetto: Finanziament	to di €	
Concesso il Identificativo	o del Rapporto nCUP	
ENTE		Prov
Il/La sottoscritto/a		
[Cognom	re]	
[Nome]		in qualità di
• Dirigente com	petente in base ai poteri attribuiti dalla legge	
• Responsabile	del procedimento base ai poteri attribuiti con provvedimento mo	otivato ai sensi dell'art. 109 comma 2
del D.Lgs 18 a	agosto 2000, n. 267	
• Altro soggetto	abilitato da legge / regolamento dell'Ente/statuto/ altro provved	imento
(indicare la qual	ifica)	
VISTO l'art. 12, comma	5 del Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 che re	ende note le modalità di erogazione del
finanziamento agevolato	e la relativa documentazione di spesa;	
VISTO il provvedime	nto n del di approvazione della j	progettazione definitiva;
VISTO il quadro econ	omico definitivo dell'intervento finanziato;	
VISTO/I il/i seguente	/i documento/i giustificativo/i di spesa:	

Erogazione intermedia Lavori a misura, a corpo, in economia – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Atto/Determinazione di liquidazione n del esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : Impresa
□ Certificato di pagamento lavori n emesso il di €
□ Certificato di pagamento lavori n emesso il di €
□ Fattura n emessa in data di €
Importo complessivo € (iva inclusa)
Erogazione intermedia Spese e lavori previsti nelle somme a disposizione del quadro economico definitivo
Atto/Determinazione di liquidazione n del esecutiva ai sensi di legge
□ lavori in economia e forniture
□ rilievi, accertamenti e indagini
□ allacciamenti a pubblici servizi
□ spese per professionisti esterni in qualità di membri di commissione giudicatrice
□ spese sostenute per: analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica
□ contributi dovuti per legge all'autorità di vigilanza LL. PP
competenze tecniche per progettazione, direzione lavori
Intestatario: società /impresa
Intestatario: società /impresa
Intestatario: società /impresa
Importo complessivo €

Elenco della documentazione da allegare per l'erogazione intermedia (SAL):

- Copia della carta di identità del sottoscrittore della richiesta di erogazione
- Copia della documentazione giustificativa di spesa autocertificata (certificati di pagamento lavori, stato finale, fatture, parcelle per competenze tecniche, ecc.)

- Atto di liquidazione del soggetto/organo competente delle spese sostenute
Erogazione a saldo
Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n del esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : Impresa contratto di appalto n del
□ Certificato di regolare esecuzione lavori emesso il
□ Certificato di collaudo emesso il
□ Fattura n di €
Importo complessivo € (iva inclusa)
Elenco della documentazione da allegare per l'erogazione a saldo: - Copia del documento di Identità del sottoscrittore della richiesta di erogazione - Copia atto di collaudo tecnico/amministrativo
 Certificazione energetica di cui all'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 Atto/determinazione di liquidazione del soggetto/organo competente
A fronte di un Totale complessivo del/i documento/i giustificativo/i di spesa di €:
RICHIEDE l'erogazione dell'importo complessivo di €
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA': ✓ che la somministrazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto, riportate n documenti giustificativi di cui alle premesse; ✓ che a fronte della stessa erogazione l'Ente si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di c all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, co modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori c effettuarsi sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;
✓ che L'Ente si impegna ad inserire nella documentazione relativa al pagamento da effettuarsi con le somme di cui alla presente richiesta il seguente riferimento: "Pagamento n del a valere sul finanziamento agevolato n Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1,110, L.29612006 "a far si che nei documenti giustificativi delle relative spese (fatture, ecc.) venga apposta la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €".
[Luogo e data]
[Timbro dell'Ente]
[firma per esteso]
Referente
[Indicare nominativo]
(Indicare numero telefonico, fax ed indirizzo e-mail cui inoltrare qualsiasi comunicazione relativa al prestito) N. CONTO CORRENTE. CODICE IBAN

Indicare solo	in caso di variazio	ne rispetto alle co	ordinate bancarie	e comunicate in pi	recedenza).	

Allegato 2 – Parte I – Contratto di Finanziamento Agevolato Enti Locali

Proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ENTI LOCALI

Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3
Posizione Finanziamento Agevolato n
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +39 06 42214026
Indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it
All'attenzione di: Area Enti Pubblici
Oggetto: Contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto
Egregi Signori,
con la presente, Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di finanziamento agevolato ai ser dell'Articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con L. n. 116/2014 nei termini e ai condizioni di seguito indicati.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO
tra
(1)

¹ Da completarsi con l'indicazione del luogo e della data di firma della proposta di Contratto

• • •	
	Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
	Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
	(altro
	soggetto abilitato per legge)
(di segui	to l'"Ente")²;

rappresentato dal:

(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP"), la quale agisce in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97230040582 (di seguito il "MATTM" o la "Parte Finanziatrice").

(L'Ente e il MATTM, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- (A) l'articolo 1, comma 1110, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "Legge Kyoto") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo del MATTM, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il "Fondo Kyoto");
- (B) con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1111, della Legge Kyoto e recante "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici" (di seguito, il "Decreto Tasso"), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto;
- (C) ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il MATTM e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione") ai sensi della guale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il MATTM ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto;
- (D) l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la "Legge Kyoto 3") convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", ha stabilito, entro un limite massimo complessivo pari ad Euro 350 milioni, la possibilità di concedere, a valere sul Fondo Kyoto, tra l'altro, "finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della

² Copia del documento d'identità del firmatario e della documentazione attestante i poteri di firma dello stesso deve essere inviata a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato.

normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo" (di seguito il "Fondo Kyoto 3");

- (E) l'articolo 9, comma 2, della Legge Kyoto 3 ha stabilito che i finanziamenti a tasso agevolato sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- (F) l'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso da applicare ai finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto 3 nella misura del cinquanta per cento del tasso di cui al Decreto Tasso;
- (G) l'articolo 9, comma 5, della Legge Kyoto 3 ha sancito che l'accesso ai finanziamenti agevolati avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente;
- (H) ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli interventi di efficientamento energetico devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, da certificare da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato;
- (I) ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 20 anni, esclusi gli interventi relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la cui durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;
- (J) il comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha rimandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti agevolati;
- (K) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 14 aprile 2015 (di seguito, il "Decreto Interministeriale" e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "Normativa Kyoto 3"), emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, sono stati definiti, tra l'altro, termini e modalità tecniche di attuazione dello stesso articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli importi massimi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e quelle per le erogazioni ed è stata demandata alla firma di un secondo addendum alla Convenzione la specifica delle attività svolte dalla CDP e le relative modalità, nonché la definizione degli schemi contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie;

(L)	in data	_2015, il MATTM e la CDP hanno sottoscritto il secondo addendum	di cui
	alla precedente premessa,	approvato con decreto del Direttore generale del	
	del	, registrato alla Corte dei Conti in data	_, reg
	, foglio _	(di seguito, il "Secondo Addendum");	

- (M) il MATTM ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 della Repubblica Italiana il Comunicato relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 2, del Decreto Interministeriale;
- (N) l'Ente ha presentato al MATTM e alla CDP domanda di finanziamento agevolato (la "**Domanda di Finanziamento Agevolato**") completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Decreto

	Interministeriale e nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto 3;
(O)	in data, a norma dell'articolo 12 del Decreto Interministeriale, il MATTM ha emanato il provvedimento n di concessione all'Ente del Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, che si allega in copia al presente Contratto quale Allegato 1 (di seguito, il "Provvedimento di Concessione") con riferimento all'Intervento (come di seguito definito);
(P)	l'Ente dichiara di essere a conoscenza che CDP ai fini del presente Contratto agisce in nome e per conto del MATTM;
(Q)	l'Ente con provvedimento n, assunto in data / / esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deliberato la contrazione del Finanziamento Agevolato e la sottoscrizione del presente Contratto e il rilascio della Delegazione di Pagamento.
(R)	l'Ente dichiara che l'Intervento (come di seguito definito) rientra nella tipologia di intervento finanziabile ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, del Decreto Interministeriale;
(S)	l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
(T)	l'Ente ha previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente Contratto, nonché la copertura dei connessi oneri ai sensi del combinato disposto degli Articoli 151, 170 e 175 del Testo Unico in quanto applicabili all'Ente;
(U)	l'Ente dichiara che non si è verificato l'evento individuato all'art. 193, comma 4, del Testo Unico;
(V)	l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Finanziamento Agevolato, i documenti previsti nella Domanda di Finanziamento Agevolato e nella Normativa Kyoto 3 e che le informazioni fornite in sede di Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere;
(W)	a garanzia delle obbligazioni dell'Ente derivanti dal presente Contratto, è costituita la Delegazione di Pagamento (come di seguito definita);
(X)	il codice CUP relativo all'investimento di cui all'Intervento è il seguente:;
(Y)	l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando lo schema di contratto allegato al Secondo Addendum e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere;
(Z)	l'Ente dichiara di conoscere integralmente la Normativa Kyoto 3 e il contenuto del Secondo Addendum;
(AA)	l'Ente è escluso dall'applicazione della normativa riguardante il patto di stabilità interno;
	ovvero
	l'Ente ha rispettato la normativa vigente in materia di patto di stabilità interno, nonché ha conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno relativi all'anno3 e pertanto può ricorrere all'indebitamento per investimento;
(BB)	l'Ente si trova [non si trova] nelle condizioni previste dall'art. 243 bis del Testo Unico;
	[nel solo caso in cui l'Ente si trovi nelle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 243 bis:
	l'Ente dichiara che gli investimenti previsti dalla normativa Kyoto 3 rientrano nella fattispecie di cui all'art. 243 bis, comma 9 bis, del Testo Unico;]

³ Inserire l'anno di riferimento

(CC) l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b) del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2. **Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Agevolato, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("*Definizioni*") del presente Contratto di Finanziamento Agevolato per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
 - "Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.
 - "CDP" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
 - "Codice degli Appalti" indica il D.Lgs. n. 163/2006, come di volta in volta modificato e/o integrato.
 - "Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it.
 - "Contratto" indica il presente contratto di finanziamento agevolato tra la CDP (in nome e per conto del MATTM) e l'Ente.
 - "Convenzione" ha il significato di cui alla Premessa (C) del presente Accordo.
 - "Data di Accettazione" indica la data in cui CDP invierà via posta elettronica certificata (PEC) all'Ente l'accettazione del presente Contratto debitamente sottoscritta in nome e per conto del MATTM, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC, a decorrere dalla quale il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti.
 - "Data di Erogazione" indica il Giorno Lavorativo, ad eccezione dei Giorni Lavorativi del mese di giugno e del mese di dicembre, ricompreso nel Periodo di Disponibilità, in cui avviene l'erogazione di una Tranche del Finanziamento Agevolato.
 - "Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla relativa Prima Data di Pagamento fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, in concomitanza con le quali l'Ente dovrà procedere ai rimborsi rateali in linea capitale di ciascuna Tranche, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento.
 - "Data di Pagamento Interessi" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
 - "Data di Scadenza Finale" indica la data di scadenza dell'ultima Tranche del Finanziamento Agevolato erogata.
 - "Data di Scadenza Tranche" indica per ciascuna Tranche la Data di Pagamento immediatamente precedente alla data che cade ______ ⁴ anni dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche.

⁴ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione.

- "Decreto Interministeriale" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) del Contratto di Finanziamento Agevolato.
- "Decreto Tasso" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) al presente Contratto.
- "Delegazione di Pagamento" indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 del presente Contratto, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP.
- "Domanda di Erogazione" indica la domanda di erogazione da inviarsi dall'Ente a CDP, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum e pubblicato sul proprio sito internet.
- "Domanda di Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (N) al presente Contratto.
- "Ente" ha il significato indicato in epigrafe al presente Contratto.
- "Eventi Rilevanti" indica gli eventi indicati nell'Articolo 9 del presente Contratto.
- "Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine del successivo Articolo 2.
- "Fondo Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto.
- "Fondo Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto
- "Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi Giorno Target, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la loro normale attività sulla piazza di Roma.
- "Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System).
- "Interessi di Mora" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo articolo 6 del presente Contratto.
- "Immobile" indica l'immobile indicato *nel Provvedimento di Concessione*, avente i requisiti previsti dalla Normativa Kyoto.
- "Intervento" indica il progetto di lavori da effettuarsi sull'Immobile per le finalità previste dalla Normativa Kyoto 3 e oggetto del Provvedimento di Concessione, così come descritto nel Provvedimento di Concessione.
- "Legge Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto
- "Legge Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto.
- "Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto in conto corrente redatto secondo il modello definito da CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP ai sensi del quale CDP sia autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente dell'Ente, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
- "MATTM" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
- "Modello D.Lgs. 231/01" indica il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP nel proprio sito Internet www.cdp.it.
- "Normativa Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) al presente Contratto.

- "Parte Finanziatrice" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto
- "Periodo di Disponibilità" indica il periodo compreso tra la Data di Accettazione e la data che cade 36 mesi dopo la Data di Accettazione, salvo proroghe concesse dal MATTM all'Ente ai sensi di quanto previsto all'Articolo 13, comma 2, del Decreto Ministeriale.
- "Periodo di Interessi" indica ciascun periodo semestrale che scade il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, restando inteso che:
- (i) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo;
- (ii) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo; e
- (iii) l'ultimo Periodo di Interessi scadrà in ogni caso in concomitanza con la Data di Scadenza.
- "Piano di Ammortamento" indica il piano di rimborso degli importi in linea capitale di ciascuna Tranche, individuati, con riferimento alle singole Date di Pagamento, che l'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere entro 10 giorni dalla Data di Erogazione.
- "Prima Data di Pagamento" indica, con riferimento a ciascuna Tranche, la seconda Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla quale l'Ente dovrà procedere al rimborso rateale degli importi in linea capitale della relativa Tranche.
- "Provvedimento di Concessione" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (O) al presente Contratto.
- "Provvedimento di Revoca" indica il provvedimento di decadenza o di revoca del Finanziamento Agevolato, emanato dal MATTM nel caso si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14 del Decreto Interministeriale.
- "Quadro Economico Definitivo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 del presente Contratto.
- "SAL dell'Intervento" indica gli stati di avanzamento dei lavori riguardanti l'Intervento.
- "Secondo Addendum" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (L) al presente Contratto.
- "Spesa" indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.
- "Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 5.
- "**Tesoriere**" indica il soggetto che tempo per tempo svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
- "**Testo Unico**" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come di volta in volta modificato e/o integrato.
- "Tranche" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 che segue.
- 3. I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Agevolato:
 - Allegato 1 Provvedimento di Concessione

ARTICOLO 2

OGGETTO E SCOPO

1.	Ai ter	mini ed	alle	cond	dizid	oni di cu	i al pre	sen	te Co	ontra	itto e alla	Normativa	Kyoto 3, con	il pre	sen	te
	Contr	atto, la F	Parte	e Fin	anz	iatrice co	oncede	all'	Ente,	che	accetta,	un finanzia	mento agevola	ito a v	ale	re
	sulle	risorse	di	cui	al	Fondo	Kyoto	3	per	un	importo	massimo	complessivo	pari	а	€
	, (euro											/)5	(i	
"Finanziamento Agevolato").																

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva il Finanziamento Agevolato al fine di finanziare una corrispondente quota della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

ARTICOLO 3 EROGAZIONI E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Erogazione

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste al successivo paragrafo 2 del presente Articolo 3, il Finanziamento Agevolato, a norma dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Interministeriale, sarà erogato da CDP all'Ente, in più soluzioni seguendo le sottoelencate fasi di processo:

- a) una prima tranche, per un importo non superiore al 25% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato, potrà essere erogata all'Ente, ove da quest'ultimo richiesta, a titolo di anticipazione (di seguito, l'"**Anticipazione**"); e
- b) il restante 75% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (ovvero, nel caso in cui non si sia proceduto all'erogazione dell'Anticipazione, l'intero importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato) sarà erogato sulla base dei relativi SAL dell'Intervento, ciascuno per un importo non inferiore al 25% dell'importo iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (di seguito, le "Erogazioni a SAL").

L'Anticipazione e ciascuna Erogazione a SAL sono di seguito singolarmente definite come una "**Tranche**" e collettivamente come le "**Tranches**".

Le erogazioni di ciascuna Tranche avverranno mediante versamento della somma, tramite bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. Condizioni sospensive all'erogazione delle Tranches

L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione delle Tranches è sospensivamente condizionato:

⁵ Da inserirsi l'importo del Finanziamento Agevolato concesso in relazione all'Intervento, così come indicato nel Provvedimento di Concessione.

- (A) per quanto riguarda l'erogazione di qualsiasi Tranche:
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP di una Domanda di Erogazione trasmessa dall'Ente. La Domanda di Erogazione, che si intenderà irrevocabile dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento ed indicare: (a) la specifica che si tratti, a seconda dei casi, dell'Anticipazione ovvero di un'Erogazione a SAL, specificando in tale ultimo caso se si tratti dell'ultima erogazione a saldo; (b) gli estremi del Provvedimento di Concessione relativo al Finanziamento Agevolato e del Contratto di Finanziamento Agevolato; (c) l'importo del Finanziamento Agevolato di cui si richiede l'erogazione. La Domanda di Erogazione dovrà altresì essere accompagnata dalla ulteriore documentazione da prodursi, in relazione a ciascuna distinta Tranche, ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) all'avvenuta trasmissione da parte del MATTM a CDP, mediante PEC, del nulla osta all'erogazione della relativa Tranche, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 12, commi 4 e 5 del Decreto Interministeriale; e
 - (iii) all'assenza di Eventi Rilevanti o comunque di inadempimenti dell'Ente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e/o previste nella Normativa Kyoto 3;
- (B) per quanto riguarda l'erogazione della prima Tranche (ivi inclusa eventualmente l'Anticipazione):
 - (i) alla ricezione da parte di CDP dell'originale della presente proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato debitamente sottoscritta dall'Ente;
 - (ii) alla ricezione da parte di CDP della Delegazione di Pagamento in originale a) compilata in ogni sua parte, b) conforme al modello definito dalla CDP e c) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica;
 - (iii) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP;
 - (iv) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.1 (B) (i), alla ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, in ogni caso entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento redatta secondo il modello Allegato al Secondo Addendum, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni delle Tranches (di seguito, il "Quadro Economico Definitivo"); e

- (v) ove il Finanziamento Agevolato copra solamente una porzione della Spesa, all'avvenuta consegna a CDP dell'attestazione sulla copertura finanziaria integrale della Spesa, redatta sulla base del modello allegato al Secondo Addendum;
- (C) per quanto riguarda ciascuna Erogazione a SAL (ivi inclusa la c.d. erogazione a saldo ed esclusa, a scopo di chiarezza, l'Anticipazione):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP, del relativo certificato SAL, approvato dal direttore dei lavori o figura analoga e conforme al Quadro Economico Definitivo nonché della determina dell'Ente di liquidazione della relativa Spesa, dalle quali risultino analiticamente la natura e gli importi della Spesa da imputare alla relativa Tranche;
- (D) per quanto riguarda l'ultima Erogazione a SAL (c.d. erogazione a saldo):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, della certificazione energetica di cui all'Articolo 9, comma 6, della Legge Kyoto 3, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum; e
 - (ii) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, dell'atto di collaudo dei lavori inerenti l'Intervento

ARTICOLO 4

GARANZIA

- 1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Finanziamento Agevolato, Delegazione di Pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello definito dalla CDP e allegato al Secondo Addendum, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto per capitale e/o interessi alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dall'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
- 2. La CDP, per ogni Data di Pagamento Interessi e previa comunicazione da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della relativa Data di Pagamento Interessi, comunica l'esatto importo della rata dovuta per capitale e/o interessi. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.
- 3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.

4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Finanziamento Agevolato nonché a soddisfare per tutta la durata del presente Contratto i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

ARTICOLO 5

INTERESSI

- 1. A decorrere dalla relativa Data di Erogazione, su ciascuna Tranche matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi in misura dello 0,25% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
- Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi e calcolati al Tasso di Interesse sull'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato di volta in volta erogato e non rimborsato saranno corrisposti dall'Ente alla relativa Data di Pagamento Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
- A scopo di chiarezza si precisa che la rata in scadenza alla prima Data di Pagamento Interessi sarà composta da soli interessi in regime di preammortamento, nel rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 5.
- 4. Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) (unitamente a tutte le ulteriori voci di remunerazione rilevanti ai fini della determinazione dei tassi usurari) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*") e relative disposizioni di attuazione, come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

ARTICOLO 6

INTERESSI DI MORA

- 1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al presente Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale di volta in volta vigente (gli "Interessi di Mora").
- 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso).
- 3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare decaduto o revocato il presente Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

ARTICOLO 7

PAGAMENTI

- 1. Tutti i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto da parte dell'Ente dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP in esecuzione del Mandato di Addebito in Conto. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
- 2. L'Ente, sino alla scadenza del presente Contratto, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Finanziamento Agevolato e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione; e
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni

- 3. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.
- 4. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento Interessi non fosse un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

ARTICOLO 8

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

- 1. L'Ente si obbliga a rimborsare gli importi in linea capitale di ciascuna Tranche in ogni caso entro la relativa Data di Scadenza Finale mediante rate semestrali posticipate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, calcolate sulla base di quanto previsto nel Piano di Ammortamento. Senza pregiudizio per quanto precede, ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto dovrà essere in ogni caso rimborsato entro la Data di Scadenza Finale.
- 2. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale del Finanziamento Agevolato in via anticipata, unitamente ai relativi interessi ed altri accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, senza oneri o commissioni, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento Interessi, secondo le modalità operative comunicate dalla CDP, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente articolo 8.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dall'Ente.
- 3. Gli importi rimborsati dall'Ente ai sensi del presente Articolo 8, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
- (ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
- (iii) in terzo luogo, al rimborso in linea capitale del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota ciascuna rata di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 9

REVOCA E DECADENZA

1. Eventi Rilevanti

- (A) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale al verificarsi dei seguenti eventi di revoca il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenze indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge Kyoto 3 e del certificato di collaudo relativo ai lavori inerenti l'Intervento, entro la data che cade 36 mesi dopo la data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (ii) mancato rispetto degli adempimenti di legge (ivi inclusa la Normativa Kyoto 3);
 - (iii) mancata integrale ultimazione dell'Intervento entro 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (iv) sostanziale difformità tra il progetto relativo all'Intervento presentato e quello effettivamente realizzato:
 - (v) la Domanda di Finanziamento Agevolato sia basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - (vi) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'Intervento;
 - (vii) qualora dati, notizie o fatti circostanziati facciano ritenere che l'Intervento non sia, in tutto o in parte, realizzabile;

- (viii) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Beneficiario, di almeno due rate di rimborso (capitale e/o interessi) del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive, senza che vi sia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla relativa diffida ad adempiere ricevuta da CDP;
- (ix) destinazione del Finanziamento Agevolato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Intervento;
- (x) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento: (a) incompleta; (b) non conforme al modello definito dalla CDP; (c) non in originale; ovvero per il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia della Delegazione di Pagamento;
- (xi) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto: (a) incompleto ovvero (b) non conforme al modello definito dalla CDP o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del Mandato di Addebito in Conto:
- (xii) mancato rispetto di uno qualsiasi degli ulteriori obblighi posti a carico dell'Ente ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
- (xiii) qualsiasi informazione e/o dichiarazione fornita o resa dall'Ente al MATTM e/o a CDP in relazione al presente Contratto e/o al Finanziamento Agevolato (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie di cui al successivo Articolo 13) risulti in qualsiasi momento non veritiera o non corretta o non accurata;
- (xiv) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 13, non sia adempiuto;
- (xv) il venir meno dei presupposti per l'accesso al Finanziamento Agevolato, così come previsti nella Normativa Kyoto 3; e
- (xvi) il verificarsi di un qualsiasi altro evento che, ai sensi della Normativa Kyoto 3, costituisca una causa di revoca del (e/o decadenza dal) Finanziamento Agevolato.
- (B) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, comma 4, del Decreto Interministeriale, al verificarsi dei seguenti eventi di decadenza il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenza indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) la mancata ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il Quadro Economico Definitivo;
 - (ii) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'Articolo 132 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascun evento indicato ai precedenti paragrafi (A) e (B) è definito come un "Evento Rilevante".

2. Effetti del verificarsi di un Evento Rilevante

- (A) Al verificarsi di un Evento Rilevante, il MATTM potrà emettere il Provvedimento di Revoca, da trasmettersi all'Ente e alla CDP a mezzo PEC, con il quale dichiari la revoca del Finanziamento Agevolato ovvero la decadenza dallo stesso.
- (B) Le Parti convengono che il verificarsi di un Evento Rilevante costituisce, a seconda dei casi, clausola risolutiva espressa del presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile e/o giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con la conseguenza che, ai fini del presente Contratto, l'emissione del Provvedimento di Revoca dovrà intendersi come esercizio da parte della Parte Finanziatrice del proprio diritto di risolvere il, ovvero di recedere dal, presente Contratto.
- (C) In conseguenza dell'emissione da parte del MATTM del Provvedimento di Revoca, pertanto, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Provvedimento di Revoca, rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento Agevolato non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e non ancora pagati e agli eventuali Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto.
- (D) L'Ente si impegna altresì a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che dovesse derivare dal verificarsi di un Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO FISCALE

- Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti, inclusi eventuali sanzioni e interessi.
- 2. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte dell'Ente in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso l'Ente accetta e pertanto si impegna:
 - a) ad assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto:
 - b) a corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'"Importo Aggiuntivo") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
 - a pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento,
 l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
 - d) a fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:

- (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
- (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
- 3. Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare all'Ente, allorché il credito d'imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente l'Ente della propria situazione fiscale e contabile, fermo restando l'impegno di comunicare all'Ente l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare all'Ente ai sensi del presente comma.

4. Qualora:

- a) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente comma 1 del presente articolo o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- b) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente comma 1 del presente articolo, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- c) l'Ente non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente comma 1 del presente articolo,

l'Ente, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 5. Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente comma 4 del presente articolo ne darà prontamente comunicazione all'Ente, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dall'Ente. Quest'ultimo procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
- 6. Il presente Contratto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

ARTICOLO 11

SPESE E COSTI

Tutte le spese e i costi di cui al presente Contratto resteranno a carico dell'Ente.

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGHI

La Parte Finanziata non potrà porre in essere atti di cessione del presente Contratto ovvero atti di disposizione totale e/o parziale dei propri diritti e/o obblighi ai sensi dello stesso se non nei limiti previsti dalla, e nel rispetto delle procedure descritte nella, Normativa Kyoto 3.

ARTICOLO 13

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'ENTE

L'Ente dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice e a CDP:

- (a) che gli Immobili oggetto dell'Intervento di cui al presente Contratto erano già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (b) di avere preso visione del Secondo Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e di conoscerne i termini e le condizioni;
- (c) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul proprio sito internet di quest'ultima e che, pertanto, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico stesso e del Modello D.Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
- (d) che tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite dall'Ente al MATTM e a CDP ai sensi del presente Contratto (ivi inclusa ogni informazione contenuta in qualsiasi documento, dichiarazione, attestazione e/o certificato consegnato dall'Ente) e/o nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste nella Legge Kyoto 3 e/o nel Secondo Addendum sono veritiere, accurate, corrette e complete in ogni aspetto sostanziale;
- (e) che l'Ente è dotato di ogni capacità, potere ed autorità e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne o esterne, necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto;
- (f) che l'Ente si impegna a porre in essere tutte le necessarie formalità e/o adempimenti al fine di perfezionare e mantenere la validità e l'efficacia della Delegazione di Pagamento secondo quanto previsto nel presente Contratto e nel Testo Unico;
- (g) di essere in possesso dei requisiti (relativi a se stesso, agli Immobili e all'Intervento) per l'accesso al Finanziamento Agevolato previsti dalla Normativa Kyoto 3;
- (h) che l'Intervento rispetta i criteri indicati nell'Articolo 4 del Decreto Interministeriale;
- (i) che la Spesa da finanziarsi mediante utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento Agevolato non è stata sostenuta, in tutto o in parte, in una data antecedente a quella di entrata in vigore del

Decreto Interministeriale;

- (j) che l'Ente si impegna a consentire al MATTM ogni sopralluogo e/o verifica circa l'esecuzione dell'Intervento e il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e/o alla Normativa Kyoto 3 e a cooperare con lo stesso, fornendo ogni informativa e/o documentazione da questo ragionevolmente richiesta, eventualmente per il tramite di CDP;
- (k) che l'Ente si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori da effettuarsi sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;
- (I) che l'Ente si impegna ad inserire nella documentazione relativa a ciascun pagamento da effettuarsi in favore di qualunque soggetto che realizzerà i lavori sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento, il seguente riferimento: "Pagamento n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato n. ... Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1,110, L.29612006" ed a far si che nei documenti giustificativi delle relative spese (e.g., fatture, ecc.) venga apposta la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €".
- (m) che l'Ente si impegna a comunicare al Tesoriere l'avvenuta erogazione di ogni Tranche, affinché quest'ultimo possa provvedere agli opportuni accantonamenti secondo quanto previsto all'Articolo 4.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

- 1. Rinvio alla Normativa Kyoto 3: per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti rinviano a tutte le applicabili disposizioni della Normativa Kyoto 3 che deve intendersi integralmente richiamata nel presente Contratto.
- 2. Solidarietà nei rapporti obbligatori: le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dall'Ente con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
- 3. Beneficio del Contratto: il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
- 4. Termine essenziale: fermo restando quanto previsto nella Normativa Kyoto 3, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
- 5. Modifiche e tolleranze: il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti e/o in conformità con quanto previsto nella Normativa Kyoto 3. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
- 6. Prova del credito: gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso l'Ente in dipendenza del presente Contratto.

- 7. Invalidità parziale: la circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
- 8. Riservatezza: La Parte Finanziatrice si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'Ente che la Parte Finanziatrice consideri necessarie.
- 9. Indennizzo: l'Ente manterrà la Parte Finanziatrice e CDP indenni e manlevate in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essa subiti, a causa del mancato adempimento da parte dell'Ente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto.
- 10. Rinuncia a diritti e/o facoltà: ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
- 11. Divulgazione di informazioni tutela della privacy: in relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalla Normativa Kyoto 3 e dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere inviata mediante PEC, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto, a seconda dei casi, dall'Ente ovvero da CDP:

Per l'Ente:		
via	 	

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Fax:
All'attenzione di6
Per CDP:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cdpspa@pec.cassaddpp.it
Fax +39 06 42214026
All'attenzione di: Area Enti Pubblici
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Agevolato si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o a momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax, o al momento dell'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, se inviata mediante PEC.
Fermo quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (B) (i), CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali debitamente sottoscritti della proposta e accettazione del presente Contratto entro 30 (trenta giorni dalla Data di Accettazione.
ARTICOLO 16
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del, o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Agevolato sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelar ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, vogliate restituirci copia del presente Contratto da Voi sottoscritta in segno di integrale accettazione.
Prendiamo atto che il presente Contratto si intenderà concluso a decorrere dalla Data di Accettazione.
Distinti saluti
[Luogo e Data]
⁶ Da completarsi da parte dell'Ente

[L'En	te]
[Firm	
[Nom	ne e Qualifica]
	e dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, de ce Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Accordo:
i.	Articolo 3 (Erogazioni e Condizioni Sospensive);
ii.	Articolo 4 (Garanzia);
iii.	Articolo 7 (Pagamenti);
iv.	Articolo 8 (Rimborso del Finanziamento Agevolato);
V.	Articolo 9 (Eventi Rilevanti);
vi.	Articolo 13 (Dichiarazioni e Impegni dell'Ente);
vii.	Articolo 16 (Foro Competente).
 [L'En	to!
[FIRI	MA E TIMBRO ENTE LOCALE J
[IND	CAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[CDF	
[FIRI	MA CDP]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO 1

Provvedimento di Concessione

Allegato 2 – Parte II – Contratto di Finanziamento Agevolato Regioni

Proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 REGIONI

Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 n.

¹ Da completarsi con l'indicazione del luogo e della data di firma della proposta di Contratto

¹

in base a					

(di seguito l'"Ente")2;

е

(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP"), la quale agisce in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97230040582 (di seguito il "MATTM" o la "Parte Finanziatrice").

(L'Ente e il MATTM, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- (A) l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "Legge Kyoto") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo del MATTM, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il "Fondo Kyoto");
- (B) con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto e recante "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici" (di seguito, il "Decreto Tasso"), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto;
- (C) ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il MATTM e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il MATTM ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto;
- (D) l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la "Legge Kyoto 3") convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", ha stabilito, entro un limite massimo complessivo pari ad Euro 350 milioni, la possibilità di concedere, a valere sul Fondo Kyoto, tra l'altro, "finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo" (di seguito il "Fondo Kyoto 3");
- (E) l'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso da applicare ai finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto 3 nella misura del cinquanta per cento del tasso di cui al Decreto Tasso;
- (F) l'articolo 9, comma 5, della Legge Kyoto 3 ha sancito che l'accesso ai finanziamenti agevolati avviene

² Copia del documento d'identità del firmatario e della documentazione attestante i poteri di firma dello stesso deve essere inviata a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato.

sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente;

- (G) ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli interventi di efficientamento energetico devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, da certificare da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato;
- (H) ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 20 anni, esclusi gli interventi relativi ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, la cui durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;
- (I) il comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha rimandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti agevolati;
- (J) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 14 aprile 2015 (di seguito, il "Decreto Interministeriale" e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "Normativa Kyoto 3"), emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3 sono stati definiti, tra l'altro, termini e modalità tecniche di attuazione dello stesso articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli importi massimi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e quelle per le erogazioni ed è stata demandata alla firma di un secondo addendum alla Convenzione la specifica delle attività svolte dalla CDP e le relative modalità, nonché la definizione degli schemi contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie;

(K)	in data	_2015, il MATTM e la CDP hanno sottoscritto il secondo addendu	ım di cui
	alla precedente premessa,	approvato con decreto del Direttore generale del	
	del	, registrato alla Corte dei Conti in data	, reg
	, foglio _	(di seguito, il "Secondo Addendum");	

- (L) il MATTM ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 della Repubblica Italiana il Comunicato relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 2 del Decreto Interministeriale;
- (M) l'Ente ha presentato al MATTM e alla CDP domanda di finanziamento agevolato (la "**Domanda di Finanziamento Agevolato**") completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Decreto Interministeriale e nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto 3;
- (N) in data ______, a norma dell'articolo 12 del Decreto Interministeriale, il MATTM ha emanato il provvedimento n._____ di concessione all'Ente del Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, che si allega in copia al presente Contratto quale Allegato 1 (di seguito, il "**Provvedimento di Concessione**") con riferimento all'Intervento (come di seguito definito);
- (O) l'Ente dichiara di essere a conoscenza che CDP ai fini del presente Contratto agisce in nome e per conto del MATTM;
- (P) l'Ente dichiara che l'Intervento (come di seguito definito) rientra nella tipologia di intervento finanziabile ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, del Decreto Interministeriale;

- (Q) con legge regionale/provinciale n. [•] del [•] pubblicata nel B.U. della ______ (n. [•] del [•]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario, nel quale risulta inserita la previsione relativa al Finanziamento Agevolato nella gestione di competenza ai sensi del all'articolo 39, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2001;
- (S) l'Ente dichiara che l'Intervento rientra nelle fattispecie individuate dall'art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e che l'Intervento è finanziabile mediante ricorso all'indebitamento, ai sensi della normativa vigente in materia di indebitamento applicabile all'Ente medesimo;
- (T) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti all'esercizio al cui bilancio si riferisce l'indebitamento relativo all'Intervento;
- (U) l'Ente con provvedimento n. [•] del [•] ha deliberato la contrazione del Finanziamento Agevolato ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
- (V) l'Ente dichiara che la contrazione del Finanziamento Agevolato avviene nel rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente, applicabile all'Ente;
- (W) l'Ente dichiara che la contrazione del Finanziamento Agevolato avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale/provinciale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione del Finanziamento Agevolato;
- (X) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Finanziamento Agevolato, i documenti previsti nella Domanda di Finanziamento Agevolato e nella Normativa Kyoto 3 e che le informazioni fornite in sede di Domanda di Finanziamento Agevolato sono vere, corrette e veritiere;
- (Y) a garanzia delle obbligazioni dell'Ente derivanti dal presente Contratto, è costituito il Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento (come di seguito definito);
- (Z) il codice CUP relativo all'investimento di cui all'Intervento è il seguente:
- (AA) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando lo schema di contratto allegato al Secondo Addendum e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere;
- (BB) l'Ente dichiara di conoscere integralmente la Normativa Kyoto 3 e il contenuto del Secondo Addendum;
- (CC) l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b) del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- 2. **Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Agevolato, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("Definizioni") del presente Contratto di Finanziamento Agevolato per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
 - "Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.
 - "CDP" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
 - "Codice degli Appalti" indica il D.Lgs. n. 163/2006, come di volta in volta modificato e/o integrato.
 - "Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it.
 - "Contratto" indica il presente contratto di finanziamento agevolato tra la CDP (in nome e per conto del MATTM) e l'Ente.
 - "Convenzione" ha il significato di cui alla Premessa (C) del presente Contratto.
 - "Data di Accettazione" indica la data in cui CDP invierà via posta elettronica certificata (PEC) all'Ente l'accettazione del presente Contratto debitamente sottoscritta in nome e per conto del MATTM, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC, a decorrere dalla quale il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti.
 - "Data di Erogazione" indica il Giorno Lavorativo, ad eccezione dei Giorni Lavorativi del mese di giugno e del mese di dicembre, ricompreso nel Periodo di Disponibilità, in cui avviene l'erogazione di una qualsiasi del Finanziamento Agevolato.
 - "Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla relativa Prima Data di Pagamento fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, in concomitanza con le quali l'Ente dovrà procedere ai rimborsi rateali in linea capitale di ciascuna Tranche, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento.
 - "Data di Pagamento Interessi" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
 - "Data di Scadenza Finale" indica la data di scadenza dell'ultima Tranche del Finanziamento Agevolato erogata.
 - "Data di Scadenza Tranche" indica per ciascuna Tranche la Data di Pagamento immediatamente precedente alla data che cade _______ ³ anni dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche.
 - "Decreto Interministeriale" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) del Contratto di Finanziamento Agevolato.
 - "Decreto Tasso" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) al presente Contratto.
 - "Domanda di Erogazione" indica la domanda di erogazione da inviarsi dall'Ente al MATTM e a CDP, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum e pubblicato sul proprio sito internet.
 - "Domanda di Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (M) al presente Contratto.
 - "Ente" ha il significato indicato in epigrafe al presente Contratto.

³ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione.

- "Eventi Rilevanti" indica gli eventi indicati nell'Articolo 9 del presente Contratto.
- "Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine del successivo Articolo 2.
- "Fondo Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto.
- "Fondo Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto
- "Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi Giorno Target, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la loro normale attività sulla piazza di Roma.
- "Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System).
- "Interessi di Mora" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo articolo 6 del presente Contratto.
- "Immobile" indica l'immobile indicato *nel Provvedimento di Concessione*, avente i requisiti previsti dalla Normativa Kyoto.
- "Intervento" indica il progetto di lavori da effettuarsi sull'Immobile per le finalità previste dalla Normativa Kyoto 3 e oggetto del Provvedimento di Concessione, così come descritto nel Provvedimento di Concessione.
- "Legge Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto
- "Legge Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto.
- "Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto in conto corrente redatto secondo il modello definito da CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP ai sensi del quale CDP sia autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente dell'Ente, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
- "Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento" ha il significato di cui all'Articolo 4, paragrafo 1 del presente Contratto.
- "MATTM" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
- "Modello D.Lgs. 231/01" indica il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP nel proprio sito Internet www.cdp.it.
- "Normativa Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) al presente Contratto.
- "Parte Finanziatrice" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto
- "Periodo di Disponibilità" indica il periodo compreso tra la Data di Accettazione e la data che cade 36 mesi dopo la Data di Accettazione, salvo proroghe concesse dal MATTM all'Ente ai sensi di quanto previsto all'Articolo 13, comma 2, del Decreto Ministeriale.
- "Periodo di Interessi" indica ciascun periodo semestrale che scade il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, restando inteso che:
- (i) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo;

- (ii) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo; e
- (iii) l'ultimo Periodo di Interessi scadrà in ogni caso in concomitanza con la Data di Scadenza.
- "Piano di Ammortamento" indica il piano di rimborso degli importi in linea capitale di ciascuna Tranche, individuati, con riferimento alle singole Date di Pagamento, che l'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere entro 10 giorni dalla Data di Erogazione.
- "Prima Data di Pagamento" indica, con riferimento a ciascuna Tranche, la seconda Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla quale l'Ente dovrà procedere al rimborso rateale degli importi in linea capitale della relativa Tranche.
- "Provvedimento di Concessione" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (N) al presente Contratto.
- "Provvedimento di Revoca" indica il provvedimento di decadenza o di revoca del Finanziamento Agevolato, emanato dal MATTM nel caso si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14 del Decreto Interministeriale.
- "Quadro Economico Definitivo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 del presente Contratto.
- "SAL dell'Intervento" indica gli stati di avanzamento dei lavori riguardanti l'Intervento.
- "Secondo Addendum" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) al presente Contratto.
- "Spesa" indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.
- "Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 5.
- "Tesoriere" indica il soggetto che tempo per tempo svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.
- "Tranche" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 che segue.
- 3. I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Agevolato:
 - Allegato 1 Provvedimento di Concessione

OGGETTO E SCOPO

Contr	atto la E) artc	Fina	anzi	iatrica co	ncodo	all'I	Ento	cho	accetta	un finanziai	mento agevola	to a v	مادر	ro
Conti	allo, la i	arte	7 1 1110	31121	au ice co	nicede	all I	Liite,	CITE	accella,	uii iiiiaiiziai	mento agevoia	ilo a v	aic	10
sulle	risorse	di	cui	al	Fondo	Kyoto	3	per	un	importo	massimo	complessivo	pari	а	€
				,	(e	uro						/)4	(il

⁴ Da inserirsi l'importo del Finanziamento Agevolato concesso in relazione all'Intervento, così come indicato nel Provvedimento di Concessione.

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva il Finanziamento Agevolato al fine di finanziare una corrispondente quota della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

ARTICOLO 3 EROGAZIONI E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Erogazione

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste al successivo paragrafo 2 del presente Articolo 3, il Finanziamento Agevolato, a norma dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Interministeriale, sarà erogato da CDP all'Ente, in più soluzioni seguendo le sottoelencate fasi di processo:

- a) una prima tranche, per un importo non superiore al 25% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato, potrà essere erogata all'Ente, ove da quest'ultimo richiesta, a titolo di anticipazione (di seguito, l'"**Anticipazione**"); e
- b) il restante 75% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (ovvero, nel caso in cui non si sia proceduto all'erogazione dell'Anticipazione, l'intero importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato) sarà erogato sulla base dei relativi SAL dell'Intervento, ciascuno per un importo non inferiore al 25% dell'importo iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (di seguito, le "Erogazioni a SAL").

L'Anticipazione e ciascuna Erogazione a SAL sono di seguito singolarmente definite come una "**Tranche**" e collettivamente come le "**Tranches**".

Le erogazioni di ciascuna Tranche avverranno mediante versamento della somma, tramite bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. Condizioni sospensive all'erogazione delle Tranches

L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione delle Tranches è sospensivamente condizionato:

- (A) per quanto riguarda l'erogazione di qualsiasi Tranche:
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP di una Domanda di Erogazione trasmessa dall'Ente. La Domanda di Erogazione, che si intenderà irrevocabile dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento ed indicare: (a) la specifica che si tratti, a seconda dei casi, dell'Anticipazione ovvero di un'Erogazione a SAL, specificando in tale ultimo caso se si tratti dell'ultima erogazione a saldo; (b) gli estremi del Provvedimento di Concessione relativo al Finanziamento Agevolato e del Contratto di Finanziamento Agevolato; (c) l'importo del Finanziamento Agevolato di cui si richiede l'erogazione. La Domanda di Erogazione dovrà altresì essere accompagnata dalla ulteriore documentazione da prodursi, in relazione a ciascuna distinta Tranche, ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa

Kyoto 3;

- (ii) all'avvenuta trasmissione da parte del MATTM a CDP, mediante PEC, del nulla osta all'erogazione della relativa Tranche, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 12, commi 4 e 5 del Decreto Interministeriale; e
- (iii) all'assenza di Eventi Rilevanti o comunque di inadempimenti dell'Ente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e/o previste nella Normativa Kyoto 3;
- (B) per quanto riguarda l'erogazione della prima Tranche (ivi inclusa eventualmente l'Anticipazione):
 - (i) alla ricezione da parte di CDP dell'originale della presente proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato debitamente sottoscritta dall'Ente;
 - (ii) alla ricezione da parte di CDP di evidenza, di gradimento di quest'ultima, dell'avvenuta sottoscrizione e perfezionamento del Mandato Irrevocabile/ Delegazione di Pagamento secondo quanto previsto al successivo Articolo 4;
 - (iii) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP:
 - (iv) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.1 (B) (i), alla ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, in ogni caso entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento redatta secondo il modello Allegato al Secondo Addendum, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni delle Tranches (di seguito, il "Quadro Economico Definitivo"); e
 - (v) ove il Finanziamento Agevolato copra solamente una porzione della Spesa, all'avvenuta consegna a CDP dell'attestazione sulla copertura finanziaria integrale della Spesa, redatta sulla base del modello allegato al Secondo Addendum;
- (C) per quanto riguarda ciascuna Erogazione a SAL (ivi inclusa la c.d. erogazione a saldo ed esclusa, a scopo di chiarezza, l'Anticipazione):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, del relativo certificato SAL, approvato dal direttore dei lavori o figura analoga e conforme al Quadro Economico Definitivo nonché della determina dell'Ente di liquidazione della relativa Spesa, dalle quali risultino analiticamente la natura e gli importi della Spesa da imputare alla relativa Tranche:

- (D) per quanto riguarda l'ultima Erogazione a SAL (c.d. erogazione a saldo):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, della certificazione energetica di cui all'Articolo 9, comma 6, della Legge Kyoto 3, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum; e
 - (ii) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, dell'atto di collaudo dei lavori inerenti l'Intervento.

GARANZIA

- 1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente:
 - iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il pagamento delle semestralità del Finanziamento Agevolato, di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP e del MATTM;
 - rilascia Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento anche nell'interesse di CDP e del MATTM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, codice civile, affinché il Tesoriere: ⁵ ed in uso presso l'Ente corrisponda secondo il modello disciplinato dalla L.R. П alla CDP (in nome e per conto del MATTM) per tutta la durata del Piano di Ammortamento un importo non inferiore, in relazione a ciascuna Data di Pagamento Interessi, all'importo della relativa

Ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente medesimo a: 6

rata semestrale comprensiva di quota capitale e quota interessi risultante dal Piano di

corrisponda alla CDP (in nome e per conto del MATTM) per tutta la durata del Piano di Ammortamento un importo non inferiore, in relazione a ciascuna Data di Pagamento Interessi, all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di quota capitale e quota interessi risultante dal Piano di Ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile,

(di seguito, il "Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento").

b)

⁵ Inserire gli estremi della vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

⁶ Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

- 2. La CDP, per ogni Data di Pagamento Interessi e previa comunicazione da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della relativa Data di Pagamento Interessi, comunica l'esatto importo della rata dovuta per capitale e/o interessi. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l' Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.
- 3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1723, comma 2, del codice civile, nei casi di revoca del Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento consentiti dalla legge, ovvero in adempimento di obblighi di legge, l'Ente si impegna ad inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Finanziamento Agevolato gli obblighi di cui al comma 1 e a far accettare da ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore, detti obblighi. L'Ente si impegna inoltre a far accettare a ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore il Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento, provvedendo ad inviarlo a CDP.
- 4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Finanziamento Agevolato nonché a soddisfare per tutta la durata del presente Contratto i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dalla normativa applicabile all'Ente.

INTERESSI

- **1.** A decorrere dalla relativa Data di Erogazione, su ciascuna Tranche matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi in misura dello 0,25% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
- 2. Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi e calcolati al Tasso di Interesse sull'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato di volta in volta erogato e non rimborsato saranno corrisposti dall'Ente alla relativa Data di Pagamento Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
- A scopo di chiarezza si precisa che la rata in scadenza alla prima Data di Pagamento Interessi sarà composta da soli interessi in regime di preammortamento, nel rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 5.
- 4. Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) (unitamente a tutte le ulteriori voci di remunerazione rilevanti ai fini della determinazione dei tassi usurari) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*") e relative disposizioni di attuazione, come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

ARTICOLO 6

INTERESSI DI MORA

- 1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al presente Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale di volta in volta vigente (gli "Interessi di Mora").
- 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso).
- 3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare decaduto o revocato il presente Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

PAGAMENTI

- 1. Tutti i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto da parte dell'Ente dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP in esecuzione del Mandato di Addebito in Conto. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
- 2. L'Ente, sino alla scadenza del presente Contratto, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Finanziamento Agevolato e l'accredito delle entrate afferenti al bilancio di previsione; e
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni

- 3. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.
- 4. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento Interessi non fosse un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

ARTICOLO 8

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

1. L'Ente si obbliga a rimborsare gli importi in linea capitale di ciascuna Tranche in ogni caso entro la

relativa Data di Scadenza Finale mediante rate semestrali posticipate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, calcolate sulla base di quanto previsto nel Piano di Ammortamento. Senza pregiudizio per quanto precede, ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto dovrà essere in ogni caso rimborsato entro la Data di Scadenza Finale.

- 2. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale del Finanziamento Agevolato in via anticipata, unitamente ai relativi interessi ed altri accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, senza oneri o commissioni, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento Interessi, secondo le modalità operative comunicate dalla CDP, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente articolo 8.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dall'Ente.
- 3. Gli importi rimborsati dall'Ente ai sensi del presente Articolo 8, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:
 - (i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
 - (iii) in terzo luogo, al rimborso in linea capitale del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota ciascuna rata di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 9

REVOCA E DECADENZA

1. Eventi Rilevanti

- (A) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale al verificarsi dei seguenti eventi di revoca il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenze indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge Kyoto 3 e del certificato di collaudo relativo ai lavori inerenti l'Intervento, entro la data che cade 36 mesi dopo la data di inizio dei lavori(ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (ii) mancato rispetto degli adempimenti di legge (ivi inclusa la Normativa Kyoto 3);

- (iii) mancata integrale ultimazione dell'Intervento entro 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
- (iv) sostanziale difformità tra il progetto relativo all'Intervento presentato e quello effettivamente realizzato;
- (v) la Domanda di Finanziamento Agevolato sia basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- (vi) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'Intervento;
- (vii) qualora dati, notizie o fatti circostanziati facciano ritenere che l'Intervento non sia, in tutto o in parte, realizzabile;
- (viii) mancato pagamento, anche parziale, da parte dell'Ente, di almeno due rate di rimborso (capitale e/o interessi) del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive, senza che vi sia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla relativa diffida ad adempiere ricevuta da CDP;
- (ix) destinazione del Finanziamento Agevolato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Intervento;
- (x) invalidità, inefficacia o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento rilasciato ai sensi del presente Contratto;
- (xi) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto: (a) incompleto ovvero (b) non conforme al modello definito dalla CDP o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del Mandato di Addebito in Conto;
- (xii) mancato rispetto di uno qualsiasi degli ulteriori obblighi posti a carico dell'Ente ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
- (xiii) qualsiasi informazione e/o dichiarazione fornita o resa dall'Ente al MATTM e/o a CDP in relazione al presente Contratto e/o al Finanziamento Agevolato (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie di cui al successivo Articolo 13) risulti in qualsiasi momento non veritiera e/o non corretta o non accurata;
- (xiv) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 13, non sia adempiuto;
- (xv) il venir meno dei presupposti per l'accesso al Finanziamento Agevolato, così come previsti nella Normativa Kyoto 3; e
- (xvi) il verificarsi di un qualsiasi altro evento che, ai sensi della Normativa Kyoto 3, costituisca una causa di revoca del (e/o decadenza dal) Finanziamento Agevolato.
- (B) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, comma 4 del Decreto Interministeriale, al verificarsi dei seguenti eventi di decadenza il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del

Finanziamento Agevolato con le conseguenza indicate nel Paragrafo 2 che segue:

- (i) la mancata ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il Quadro Economico Definitivo;
- (ii) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'Articolo 132 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascun evento indicato ai precedenti paragrafi (A) e (B) è definito come un "Evento Rilevante".

2. Effetti del verificarsi di un Evento Rilevante

- (A) Al verificarsi di un Evento Rilevante, il MATTM potrà emettere il Provvedimento di Revoca, da trasmettersi all'Ente e alla CDP a mezzo PEC, con il quale dichiari la revoca del Finanziamento Agevolato ovvero la decadenza dallo stesso.
- (B) Le Parti convengono che il verificarsi di un Evento Rilevante costituisce, a seconda dei casi, clausola risolutiva espressa del presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile e/o giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con la conseguenza che, ai fini del presente Contratto, l'emissione del Provvedimento di Revoca dovrà intendersi come esercizio da parte della Parte Finanziatrice del proprio diritto di risolvere il, ovvero di recedere dal, presente Contratto.
- (C) In conseguenza dell'emissione da parte del MATTM del Provvedimento di Revoca, pertanto, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Provvedimento di Revoca, rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento Agevolato non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e non ancora pagati e agli eventuali Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto.
- (D) L'Ente si impegna altresì a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che dovesse derivare dal verificarsi di un Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO FISCALE

- Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti, inclusi eventuali sanzioni e interessi.
- 2. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte dell'Ente in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del

presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso l' Ente accetta e pertanto si impegna:

- a) ad assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto:
- b) a corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l' "Importo Aggiuntivo") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata:
- a pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento,
 l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- d) a fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall' autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
- 3. Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi del precedente paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare all'Ente, allorché il credito d'imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente l'Ente della propria situazione fiscale e contabile, fermo restando l'impegno di comunicare all'Ente l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare all'Ente ai sensi del presente paragrafo.

4. Qualora:

- a) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- b) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- c) l'Ente non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo,

l'Ente, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 5. Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente paragrafo 4 del presente articolo ne darà prontamente comunicazione all'Ente, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente. Quest'ultimo procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
- 6. Il presente Contratto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

SPESE E COSTI

Tutte le spese e i costi di cui al presente Contratto resteranno a carico dell'Ente.

ARTICOLO 12

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGHI

La Parte Finanziata non potrà porre in essere atti di cessione del presente Contratto ovvero atti di disposizione totale e/o parziale dei propri diritti e/o obblighi ai sensi dello stesso se non nei limiti previsti dalla, e nel rispetto delle procedure descritte nella, Normativa Kyoto 3.

ARTICOLO 13

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'ENTE

L'Ente dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice e a CDP:

- (a) che gli Immobili oggetto dell'Intervento di cui al presente Contratto erano già esistenti alla di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (b) di avere preso visione del Secondo Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e di conoscerne i termini e le condizioni;
- (c) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul proprio sito internet di quest'ultima e che, pertanto, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico stesso e del Modello D.Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
- (d) che tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite dall'Ente al MATTM e a CDP ai sensi del presente Contratto (ivi inclusa ogni informazione contenuta in qualsiasi documento, dichiarazione, attestazione

- e/o certificato consegnato dall'Ente) e/o nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste nella Legge Kyoto 3 e/o nel Secondo Addendum sono veritiere, accurate, corrette e complete in ogni aspetto sostanziale;
- (e) che l'Ente è dotato di ogni capacità, potere ed autorità e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne o
 esterne, necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle
 obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto;
- (f) che l'Ente si impegna a porre in essere tutte le necessarie formalità e/o adempimenti al fine di perfezionare e mantenere la validità e l'efficacia del Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento secondo quanto previsto nel presente Contratto e nella normativa applicabile all'Ente, richiamata all'Articolo 4 che precede;
- (g) di essere in possesso dei requisiti (relativi a se stesso, agli Immobili e all'Intervento) per l'accesso al Finanziamento Agevolato previsti dalla Normativa Kyoto 3;
- (h) che l'Intervento rispetta i criteri indicati nell'Articolo 4 del Decreto Interministeriale;
- che la Spesa da finanziarsi mediante utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento Agevolato non è stata sostenuta, in tutto o in parte, in una data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (j) che l'Ente si impegna a consentire al MATTM ogni sopralluogo e/o verifica circa l'esecuzione dell'Intervento e il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e/o alla Normativa Kyoto 3 e a cooperare con lo stesso, fornendo ogni informativa e/o documentazione da questo ragionevolmente richiesta, eventualmente per il tramite di CDP;
- (k) che l'Ente si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori da effettuarsi sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;
- (I) che l'Ente si impegna ad inserire nella documentazione relativa a ciascun pagamento da effettuarsi in favore di qualunque soggetto che realizzerà i lavori sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento, il seguente riferimento: "Pagamento n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato n. ... Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1,110, L.29612006 ed a far si che nei documenti giustificativi delle relative spese (e.g., fatture, ecc.) venga apposta la seguente dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €.....";
- (m) che l'Ente si impegna a comunicare al Tesoriere l'avvenuta erogazione di ogni Tranche, affinché quest'ultimo possa provvedere agli opportuni accantonamenti secondo quanto previsto all'Articolo 4;
- (n) che l'Ente non si trova nello stato di grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 149.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Rinvio alla Normativa Kyoto 3: per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti rinviano a tutte le applicabili disposizioni della Normativa Kyoto 3 che deve intendersi integralmente richiamata nel presente Contratto.

- 2. Solidarietà nei rapporti obbligatori: le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dall'Ente con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
- 3. Beneficio del Contratto: il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
- 4. Termine essenziale: fermo restando quanto previsto nella Normativa Kyoto 3, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
- 5. Modifiche e tolleranze: il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti e/o in conformità con quanto previsto nella Normativa Kyoto 3. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
- 6. Prova del credito: gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso l'Ente in dipendenza del presente Contratto.
- 7. Invalidità parziale: la circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
- 8. Riservatezza: la Parte Finanziatrice si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'Ente che la Parte Finanziatrice consideri necessarie.
- 9. Indennizzo: l'Ente manterrà la Parte Finanziatrice e CDP indenni e manlevate in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essa subiti, a causa del mancato adempimento da parte dell'Ente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto.
- 10. Rinuncia a diritti e/o facoltà: ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
- 11. Divulgazione di informazioni tutela della privacy: in relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto

della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalla Normativa Kyoto 3 e dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

ARTICOLO 15

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere inviata mediante PEC, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto, a seconda dei casi, dall'Ente ovvero da CDP:

Per l'Ente:	
via	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	
Fax:	
All'attenzione di	7
Per CDP:	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
Via Goito, 4	
00185 Roma	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cdpspa@pec.cassaddpp.it	
Fax +39 06 42214026	

All'attenzione di: Area Enti Pubblici

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Agevolato si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax, o al momento dell'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, se inviata mediante PEC.

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (B) (i), CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali debitamente sottoscritti della proposta e accettazione del presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

⁷ Da completarsi da parte dell'Ente.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del, o comunque derivante dal, presente Contratto di Finanziamento Agevolato sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

	Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, vogliate restituirci copia del presente Contratto da Voi sottoscritta in segno di integrale accettazione.								
Prendiamo atto che il presente Contratto si intenderà concluso a decorrere dalla Data di Accettazione.									
Distinti	saluti								
	, <u>I I</u>								
[Luogo	e Data]								
[L'Ente	2)								
[==	,								
[Firma	1								
[Nome	e Qualifica]								
	dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del e Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Accordo:								
i.	Articolo 3 (Erogazioni e Condizioni Sospensive);								
ii.	Articolo 4 (<i>Garanzia</i>);								
iii.	Articolo 7 (Pagamenti);								
iv.	Articolo 8 (Rimborso del Finanziamento Agevolato);								
V.	Articolo 9 (Eventi Rilevanti);								
vi.	Articolo 13 (Dichiarazioni e Impegni dell'Ente);								
vii.	Articolo 16 (Foro Competente).								

[L'Ente]		
[FIRMA E TIMBRO EN	TE LOCALE] DME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]	
[CDP]		
[FIRMA CDP]	DICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]	

ALLEGATO 1

Provvedimento di Concessione

Allegato 2 – Parte III – Contratto di Finanziamento Agevolato Università
Proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91
Università e Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e s.m.i.
Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 n.
Posizione Finanziamento Agevolato n
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +39 06 42214026
Indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it
All'attenzione di: Area Enti Pubblici
Oggetto: Contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3
Egregi Signori,
con la presente, Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'Articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con L. n. 116/2014 nei termini e alle condizioni di seguito indicati.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO
tra

(1)

¹ Da completarsi con l'indicazione del luogo e della data di firma della proposta di Contratto

rappresentato	da	 in	base	а
(di seguito l'" Ente '	")2;			_

е

(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP"), la quale agisce in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97230040582 (di seguito il "MATTM" o la "Parte Finanziatrice").

(L'Ente e il MATTM, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- (A) l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "Legge Kyoto") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo del MATTM, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il "Fondo Kyoto");
- (B) con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto e recante "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici" (di seguito, il "Decreto Tasso"), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto;
- (C) ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il MATTM e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il MATTM ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto;
- (D) l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la "Legge Kyoto 3") convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", ha stabilito, entro un limite massimo complessivo pari ad Euro 350 milioni, la possibilità di concedere, a valere sul Fondo Kyoto, tra l'altro, "finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo" (di seguito il "Fondo Kyoto 3");
- (E) l'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso da applicare ai finanziamenti agevolati di

² Copia del documento d'identità del firmatario e della documentazione attestante i poteri di firma dello stesso deve essere inviata a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato.

- cui alla Legge Kyoto 3 nella misura del cinquanta per cento del tasso di cui al Decreto Tasso;
- (F) l'articolo 9, comma 5, della Legge Kyoto 3 ha sancito che l'accesso ai finanziamenti agevolati avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente;
- (G) ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli interventi di efficientamento energetico devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, da certificare da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato;
- (H) ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 20 anni, esclusi gli interventi relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la cui durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;
- (I) il comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha rimandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti agevolati;
- (J) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 14 aprile 2015 (di seguito, il "Decreto Interministeriale" e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "Normativa Kyoto 3"), emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3 sono stati definiti, tra l'altro, termini e modalità tecniche di attuazione dello stesso articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli importi massimi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e quelle per le erogazioni ed è stata demandata alla firma di un secondo addendum alla Convenzione la specifica delle attività svolte dalla CDP e le relative modalità, nonché la definizione degli schemi contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie;

(K)	in data	_2015, il MATTM e la CDP hanno sottoscritto il secondo addendum	di cui
	alla precedente premessa,	approvato con decreto del Direttore generale del	
	del	, registrato alla Corte dei Conti in data	, reg
	, foglio _	(di seguito, il "Secondo Addendum");	

- (L) il MATTM ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 della Repubblica Italiana il Comunicato relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 2 del Decreto Interministeriale;
- (M) l'Ente ha presentato al MATTM e alla CDP domanda di finanziamento agevolato (la "**Domanda di Finanziamento Agevolato**") completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Decreto Interministeriale e nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto 3;
- (N) in data ______, a norma dell'articolo 12 del Decreto Interministeriale, il MATTM ha emanato il provvedimento n._____ di concessione all'Ente del Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, che si allega in copia al presente Contratto quale Allegato 1 (di seguito, il "**Provvedimento di Concessione**") con riferimento all'Intervento (come di seguito definito);
- (O) l'Ente dichiara di essere a conoscenza che CDP ai fini del presente Contratto agisce in nome e per conto del MATTM:

- (P) l'Ente con provvedimento n._____, assunto in data _____ / ____ / ____ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deliberato la contrazione del Finanziamento Agevolato e la sottoscrizione del presente Contratto da garantirsi con Delegazione di Pagamento e con Mandato Irrevocabile conferito al proprio Tesoriere/Cassiere.
- (Q) l'Ente dichiara che con la contrazione del Finanziamento Agevolato risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dalla vigente normativa di riferimento;
- (R) l'Ente dichiara che l'Intervento (come di seguito definito) rientra nella tipologia di intervento finanziabile ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, del Decreto Interministeriale;
- (S) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Finanziamento Agevolato, i documenti previsti nella Domanda di Finanziamento Agevolato e nella Normativa Kyoto 3 e che le informazioni fornite in sede di Domanda di Finanziamento Agevolato sono vere, corrette e veritiere;
- (T) a garanzia delle obbligazioni dell'Ente derivanti dal presente Contratto, sono costituiti il Mandato Irrevocabile e la Delegazione di Pagamento (come di seguito definiti);
- (U) il codice CUP relativo all'investimento di cui all'Intervento è il seguente:
- (V) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando lo schema di contratto allegato al Secondo Addendum e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere;
- (W) l'Ente dichiara di conoscere integralmente la Normativa Kyoto 3 e il contenuto del Secondo Addendum;
- (X) l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b) del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2. **Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Agevolato, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("*Definizioni*") del presente Contratto di Finanziamento Agevolato per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
 - "Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.
 - "Atto di Delega" indica l'atto di delega di cui all'Articolo 4, comma 2 del presente Contratto.
 - "CDP" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
 - "Codice degli Appalti" indica il D.Lgs. n. 163/2006, come di volta in volta modificato e/o integrato.
 - "Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it.
 - "Contratto" indica il presente contratto di finanziamento agevolato tra la CDP (in nome e per conto

del MATTM) e l'Ente.

"Convenzione" ha il significato di cui alla Premessa (C) del presente Contratto.

"Data di Accettazione" indica la data in cui CDP invierà via posta elettronica certificata (PEC) all'Ente l'accettazione del presente Contratto debitamente sottoscritta in nome e per conto del MATTM, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC, a decorrere dalla quale il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti.

"Data di Erogazione" indica il Giorno Lavorativo, ad eccezione dei Giorni Lavorativi del mese di giugno e del mese di dicembre, ricompreso nel Periodo di Disponibilità, in cui avviene l'erogazione di una Tranche del Finanziamento Agevolato.

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla relativa Prima Data di Pagamento fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, in concomitanza con le quali l'Ente dovrà procedere ai rimborsi rateali in linea capitale di ciascuna Tranche, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento.

"Data di Pagamento Interessi" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Data di Scadenza Finale" indica la data di scadenza dell'ultima Tranche del Finanziamento Agevolato erogata.

"Data di Scadenza Tranche" indica per ciascuna Tranche la Data di Pagamento immediatamente precedente alla data che cade _______ ³ anni dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche.

"Decreto Interministeriale" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) del Contratto di Finanziamento Agevolato.

"Decreto Tasso" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) al presente Contratto.

"Delegazione di Pagamento" indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4, comma 1 del presente Contratto, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP.

"Domanda di Erogazione" indica la domanda di erogazione da inviarsi dall'Ente al MATTM e a CDP, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum e pubblicato sul proprio sito internet.

"Domanda di Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (M) al presente Contratto.

"Ente" ha il significato indicato in epigrafe al presente Contratto.

"Eventi Rilevanti" indica gli eventi indicati nell'Articolo 9 del presente Contratto.

"Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine del successivo Articolo 2.

"Fondo Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto.

"Fondo Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi Giorno Target, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la loro normale attività sulla piazza di Roma.

³ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione.

- "Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System).
- "Interessi di Mora" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo articolo 6 del presente Contratto.
- "Immobile" indica l'immobile indicato *nel Provvedimento di Concessione*, avente i requisiti previsti dalla Normativa Kyoto.
- "Intervento" indica il progetto di lavori da effettuarsi sull'Immobile per le finalità previste dalla Normativa Kyoto 3 e oggetto del Provvedimento di Concessione, così come descritto nel Provvedimento di Concessione.
- "Legge Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto
- "Legge Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto.
- "Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto in conto corrente redatto secondo il modello definito da CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP ai sensi del quale CDP sia autorizzata a richiedere al Tesoriere/Cassiere l'addebito nel conto corrente dell'Ente, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
- "Mandato Irrevocabile" ha il significato di cui all'Articolo 4, paragrafo 1 del presente Contratto.
- "MATTM" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
- "Modello D.Lgs. 231/01" indica il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP nel proprio sito Internet www.cdp.it.
- "Normativa Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) al presente Contratto.
- "Parte Finanziatrice" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto
- "Periodo di Disponibilità" indica il periodo compreso tra la Data di Accettazione e la data che cade 36 mesi dopo la Data di Accettazione, salvo proroghe concesse dal MATTM all'Ente ai sensi di quanto previsto all'Articolo 13, comma 2, del Decreto Ministeriale.
- "Periodo di Interessi" indica ciascun periodo semestrale che scade il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, restando inteso che:
- (i) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo;
- (ii) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo; e
- (iii) l'ultimo Periodo di Interessi scadrà in ogni caso in concomitanza con la Data di Scadenza.
- "Piano di Ammortamento" indica il piano di rimborso degli importi in linea capitale di ciascuna Tranche, individuati, con riferimento alle singole Date di Pagamento, che l'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere entro 10 giorni dalla Data di Erogazione.

- "Prima Data di Pagamento" indica, con riferimento a ciascuna Tranche, la seconda Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla quale l'Ente dovrà procedere al rimborso rateale degli importi in linea capitale della relativa Tranche.
- "Provvedimento di Concessione" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (N) al presente Contratto.
- "Provvedimento di Revoca" indica il provvedimento di decadenza o di revoca del Finanziamento Agevolato, emanato dal MATTM nel caso si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14 del Decreto Interministeriale.
- "Quadro Economico Definitivo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 del presente Contratto.
- "SAL dell'Intervento" indica gli stati di avanzamento dei lavori riguardanti l'Intervento.
- "Secondo Addendum" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) al presente Contratto.
- "Spesa" indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.
- "Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 5.
- "Tesoriere/Cassiere" indica il soggetto che tempo per tempo svolge il servizio di tesoreria/cassa dell'Ente.
- "Tranche" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 che segue.
- 3. I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Agevolato:
 - Allegato 1 Provvedimento di Concessione

OGGETTO E SCOPO

1.	Ai ter	mini ed	alle	cond	dizic	ni di cu	i al pre	sen	te Co	ontra	tto e alla	Normativa	Kyoto 3, con	il pres	ent	е
	Contr	atto, la F	arte	Fina	anz	iatrice co	oncede	all'	Ente,	che	accetta,	un finanzia	mento agevola	to a va	aler	е
	sulle	risorse	di	cui	al	Fondo	Kyoto	3	per	un	importo	massimo	complessivo	pari	а	€
					,	(e	uro _						/)	4 (il
	"Fina	nziamer	nto A	\aev	ola	to")										

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva il Finanziamento Agevolato al fine di finanziare una corrispondente quota della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

ARTICOLO 3 EROGAZIONI E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Erogazione

⁴ Da inserirsi l'importo del Finanziamento Agevolato concesso in relazione all'Intervento, così come indicato nel Provvedimento di Concessione.

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste al successivo paragrafo 2 del presente Articolo 3, il Finanziamento Agevolato, a norma dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Interministeriale, sarà erogato da CDP all'Ente, in più soluzioni seguendo le sottoelencate fasi di processo:

- a) una prima tranche, per un importo non superiore al 25% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato, potrà essere erogata all'Ente, ove da quest'ultimo richiesta, a titolo di anticipazione (di seguito, l'"**Anticipazione**"); e
- b) il restante 75% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (ovvero, nel caso in cui non si sia proceduto all'erogazione dell'Anticipazione, l'intero importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato) sarà erogato sulla base dei relativi SAL dell'Intervento, ciascuno per un importo non inferiore al 25% dell'importo iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (di seguito, le "Erogazioni a SAL").

L'Anticipazione e ciascuna Erogazione a SAL sono di seguito singolarmente definite come una "**Tranche**" e collettivamente come le "**Tranches**".

Le erogazioni di ciascuna Tranche avverranno mediante versamento della somma, tramite bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. Condizioni sospensive all'erogazione delle Tranches

L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione delle Tranches è sospensivamente condizionato:

- (A) per quanto riguarda l'erogazione di qualsiasi Tranche:
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP di una Domanda di Erogazione trasmessa dall'Ente. La Domanda di Erogazione, che si intenderà irrevocabile dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento ed indicare: (a) la specifica che si tratti, a seconda dei casi, dell'Anticipazione ovvero di un'Erogazione a SAL, specificando in tale ultimo caso se si tratti dell'ultima erogazione a saldo; (b) gli estremi del Provvedimento di Concessione relativo al Finanziamento Agevolato e del Contratto di Finanziamento Agevolato; (c) l'importo del Finanziamento Agevolato di cui si richiede l'erogazione. La Domanda di Erogazione dovrà altresì essere accompagnata dalla ulteriore documentazione da prodursi, in relazione a ciascuna distinta Tranche, ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) all'avvenuta trasmissione da parte del MATTM a CDP, mediante PEC, del nulla osta all'erogazione della relativa Tranche, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 12, commi 4 e 5 del Decreto Interministeriale; e
 - (iii) all'assenza di Eventi Rilevanti o comunque di inadempimenti dell'Ente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e/o previste

nella Normativa Kyoto 3;

- (B) per quanto riguarda l'erogazione della prima Tranche (ivi inclusa eventualmente l'Anticipazione):
 - (i) alla ricezione da parte di CDP dell'originale della presente proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato debitamente sottoscritta dall'Ente;
 - (ii) alla ricezione da parte di CDP della Delegazione di Pagamento in originale a) compilata in ogni sua parte, b) conforme al modello definito dalla CDP e c) notificata al Tesoriere/Cassiere e munita della relata di notifica;
 - (iii) alla ricezione da parte di CDP della evidenza, di gradimento di quest'ultima, dell'avvenuta sottoscrizione e perfezionamento del Mandato Irrevocabile secondo quanto previsto al successivo Articolo 4;
 - (iv) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP;
 - (v) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.1 (B) (i), alla ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, in ogni caso entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento redatta secondo il modello Allegato al Secondo Addendum, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni delle Tranches (di seguito, il "Quadro Economico Definitivo"); e
 - (vi) ove il Finanziamento Agevolato copra solamente una porzione della Spesa, all'avvenuta consegna a CDP dell'attestazione sulla copertura finanziaria integrale della Spesa, redatta sulla base del modello allegato al Secondo Addendum;
- (C) per quanto riguarda ciascuna Erogazione a SAL (ivi inclusa la c.d. erogazione a saldo ed esclusa, a scopo di chiarezza, l'Anticipazione):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, del relativo certificato SAL, approvato dal direttore dei lavori o figura analoga e conforme al Quadro Economico Definitivo nonché della determina dell'Ente di liquidazione della relativa Spesa, dalle quali risultino analiticamente la natura e gli importi della Spesa da imputare alla relativa Tranche:
- (D) per quanto riguarda l'ultima Erogazione a SAL (c.d. erogazione a saldo):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, della certificazione energetica di cui

- all'Articolo 9, comma 6, della Legge Kyoto 3, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum; e
- (ii) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, dell'atto di collaudo dei lavori inerenti l'Intervento.

GARANZIA

- 1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente si impegna a rilasciare al Tesoriere/Cassiere, per tutta la durata del Finanziamento Agevolato:
 - (i) delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 33, comma 4-ter del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221, irrevocabile e pro solvendo a valere su tutte le entrate proprie e da trasferimenti ovvero su corrispondenti proventi risultanti da conto economico (la "Delegazione di Pagamento"); e
 - (ii) mandato irrevocabile, anche nell'interesse della CDP e del MATTM, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, codice civile (il "**Mandato Irrevocabile**") affinché il Tesoriere/Cassiere:
 - (a) accrediti, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, sul conto corrente bancario intestato all'Ente ma parzialmente vincolato a favore di CDP, precedentemente comunicato alla CDP, le entrate dell'Ente; e
 - (b) accantoni e vincoli nell'interesse di CDP e del MATTM una quota delle entrate dell'Ente, fino a concorrenza dell'importo di un'annualità di ammortamento (comprensiva di capitale ed interessi), corrispondente alla somma di due rate, come risultante dal Piano di Ammortamento.
- 2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 l'Ente si impegna:
 - (i) ad emettere apposito atto di delega (l'"Atto di Delega"), ed a stipulare apposito contratto di Mandato Irrevocabile con il Tesoriere/Cassiere, redatti secondo il modello definito dalla CDP:
 - (ii) a notificare l'Atto di Delega al Tesoriere/Cassiere, il quale sarà obbligato a versare alla CDP ogni importo dovuto per capitale e/o interessi alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le entrate dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;
 - (iii) a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Finanziamento Agevolato ai sensi del presente Contratto;
 - (iv) alla scadenza del vigente contratto di tesoreria/cassa in essere con l'attuale Tesoriere/

Cassiere, a comunicare a mezzo PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere/ Cassiere;

- (v) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1723, comma 2, del codice civile, nei casi di revoca del Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, ovvero in adempimento di obblighi di legge, l'Ente si impegna ad inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Finanziamento Agevolato gli obblighi di cui al comma 1, punti i) e ii), e a far accettare da ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore, detti obblighi. L'Ente si impegna inoltre a far accettare a ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore il Mandato Irrevocabile, provvedendo ad inviarlo a CDP.
- 3. La CDP, per ogni Data di Pagamento Interessi e previa comunicazione da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della relativa Data di Pagamento Interessi, comunica l'esatto importo della rata dovuta per capitale e/o interessi. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.

ARTICOLO 5

INTERESSI

- **1.** A decorrere dalla relativa Data di Erogazione, su ciascuna Tranche matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi in misura dello 0,25% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
- Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi e calcolati al Tasso di Interesse sull'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato di volta in volta erogato e non rimborsato saranno corrisposti dall'Ente alla relativa Data di Pagamento Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
- A scopo di chiarezza si precisa che la rata in scadenza alla prima Data di Pagamento Interessi sarà composta da soli interessi in regime di preammortamento, nel rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 5.
- 4. Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) (unitamente a tutte le ulteriori voci di remunerazione rilevanti ai fini della determinazione dei tassi usurari) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*") e relative disposizioni di attuazione, come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

ARTICOLO 6

INTERESSI DI MORA

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al presente Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale di volta in volta vigente (gli "Interessi di Mora").

- 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso).
- 3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare decaduto o revocato il presente Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

PAGAMENTI

- 1. Tutti i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto da parte dell'Ente dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP in esecuzione del Mandato di Addebito in Conto. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
- 2. L'Ente, sino alla scadenza del presente Contratto, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Finanziamento Agevolato e l'accredito delle entrate afferenti al bilancio di previsione; e
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni

- Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.
- 4. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento Interessi non fosse un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

ARTICOLO 8

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

1. L'Ente si obbliga a rimborsare gli importi in linea capitale di ciascuna Tranche in ogni caso entro la relativa Data di Scadenza Finale mediante rate semestrali posticipate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, calcolate sulla base di quanto previsto nel Piano di Ammortamento. Senza pregiudizio per quanto precede, ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto dovrà essere in ogni caso rimborsato entro la Data di Scadenza Finale.

- 2. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale del Finanziamento Agevolato in via anticipata, unitamente ai relativi interessi ed altri accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, senza oneri o commissioni, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento Interessi, secondo le modalità operative comunicate dalla CDP, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente articolo 8.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dall'Ente.
- 3. Gli importi rimborsati dall'Ente ai sensi del presente Articolo 8, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:
 - (i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
 - (iii) in terzo luogo, al rimborso in linea capitale del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota ciascuna rata di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

REVOCA E DECADENZA

1. Eventi Rilevanti

- (A) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale al verificarsi dei seguenti eventi di revoca il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le consequenze indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge Kyoto 3 e del certificato di collaudo relativo ai lavori inerenti l'Intervento, entro la data che cade 36 mesi dopo la data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (ii) mancato rispetto degli adempimenti di legge (ivi inclusa la Normativa Kyoto 3);
 - (iii) mancata integrale ultimazione dell'Intervento entro 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (iv) sostanziale difformità tra il progetto relativo all'Intervento presentato e quello effettivamente

realizzato;

- (v) la Domanda di Finanziamento Agevolato sia basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- (vi) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'Intervento;
- (vii) qualora dati, notizie o fatti circostanziati facciano ritenere che l'Intervento non sia, in tutto o in parte, realizzabile;
- (viii) mancato pagamento, anche parziale, da parte dell'Ente, di almeno due rate di rimborso (capitale e/o interessi) del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive, senza che vi sia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla relativa diffida ad adempiere ricevuta da CDP:
- (ix) destinazione del Finanziamento Agevolato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Intervento;
- (x) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento: (a) incompleta; (b) non conforme al modello definito dalla CDP; (c) non in originale o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia della Delegazione di Pagamento;
- (xi) invalidità, inefficacia o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, del Mandato Irrevocabile, rilasciato ai sensi del presente Contratto;
- (xii) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto: (a) incompleto ovvero (b) non conforme al modello definito dalla CDP o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del Mandato di Addebito in Conto;
- (xiii) mancato rispetto di uno qualsiasi degli ulteriori obblighi posti a carico dell'Ente ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
- (xiv) qualsiasi informazione e/o dichiarazione fornita o resa dall'Ente al MATTM e/o a CDP in relazione al presente Contratto e/o al Finanziamento Agevolato (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie di cui al successivo Articolo 13) risulti in qualsiasi momento non veritiera e/o non corretta o non accurata;
- (xv) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D.Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 13, non sia adempiuto;
- (xvi) il venir meno dei presupposti per l'accesso al Finanziamento Agevolato, così come previsti nella Normativa Kyoto 3; e
- (xvii) il verificarsi di un qualsiasi altro evento che, ai sensi della Normativa Kyoto 3, costituisca una causa di revoca del (e/o decadenza dal) Finanziamento Agevolato.
- (B) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, comma 4 del Decreto Interministeriale, al verificarsi dei seguenti eventi di decadenza il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenza indicate nel Paragrafo 2 che segue:

- (i) la mancata ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il Quadro Economico Definitivo;
- (ii) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'Articolo 132 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascun evento indicato ai precedenti paragrafi (A) e (B) è definito come un "Evento Rilevante".

2. Effetti del verificarsi di un Evento Rilevante

- (A) Al verificarsi di un Evento Rilevante, il MATTM potrà emettere il Provvedimento di Revoca, da trasmettersi all'Ente e alla CDP a mezzo PEC, con il quale dichiari la revoca del Finanziamento Agevolato ovvero la decadenza dallo stesso.
- (B) Le Parti convengono che il verificarsi di un Evento Rilevante costituisce, a seconda dei casi, clausola risolutiva espressa del presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile e/o giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con la conseguenza che, ai fini del presente Contratto, l'emissione del Provvedimento di Revoca dovrà intendersi come esercizio da parte della Parte Finanziatrice del proprio diritto di risolvere il, ovvero di recedere dal, presente Contratto.
- (C) In conseguenza dell'emissione da parte del MATTM del Provvedimento di Revoca, pertanto, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Provvedimento di Revoca, rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento Agevolato non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e non ancora pagati e agli eventuali Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto.
- (D) L'Ente si impegna altresì a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che dovesse derivare dal verificarsi di un Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO FISCALE

- Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti, inclusi eventuali sanzioni e interessi.
- 2. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte dell'Ente in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse,

imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso l' Ente accetta e pertanto si impegna:

- a) ad assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- b) a corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l' "Importo Aggiuntivo") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- a pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento,
 l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- d) a fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall' autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
- 3. Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi del precedente paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare all'Ente, allorché il credito d'imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente l'Ente della propria situazione fiscale e contabile, fermo restando l'impegno di comunicare all'Ente l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare all'Ente ai sensi del presente paragrafo.

4. Qualora:

- a) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- b) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- c) l'Ente non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo,

l'Ente, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 5. Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente paragrafo 4 del presente articolo ne darà prontamente comunicazione all'Ente, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente. Quest'ultimo procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
- 6. Il presente Contratto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

SPESE E COSTI

Tutte le spese e i costi di cui al presente Contratto resteranno a carico dell'Ente.

ARTICOLO 12

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGHI

La Parte Finanziata non potrà porre in essere atti di cessione del presente Contratto ovvero atti di disposizione totale e/o parziale dei propri diritti e/o obblighi ai sensi dello stesso se non nei limiti previsti dalla, e nel rispetto delle procedure descritte nella, Normativa Kyoto 3.

ARTICOLO 13

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'ENTE

L'Ente dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice e a CDP:

- (a) che gli Immobili oggetto dell'Intervento di cui al presente Contratto erano già esistenti alla di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (b) di avere preso visione del Secondo Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e di conoscerne i termini e le condizioni;
- (c) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul proprio sito internet di quest'ultima e che, pertanto, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico stesso e del Modello D.Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
- (d) che tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite dall'Ente al MATTM e a CDP ai sensi del presente Contratto (ivi inclusa ogni informazione contenuta in qualsiasi documento, dichiarazione, attestazione e/o certificato consegnato dall'Ente) e/o nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste nella Legge

- Kyoto 3 e/o nel Secondo Addendum sono veritiere, accurate, corrette e complete in ogni aspetto sostanziale;
- (e) che l'Ente è dotato di ogni capacità, potere ed autorità e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne o esterne, necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto;
- (f) che l'Ente si impegna a porre in essere tutte le necessarie formalità e/o adempimenti al fine di perfezionare e mantenere la validità e l'efficacia della Delegazione di Pagamento di cui all'articolo 33, comma 4-ter del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221, e del Mandato Irrevocabile di cui all'articolo 1723 del codice civile, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- (g) di essere in possesso dei requisiti (relativi a se stesso, agli Immobili e all'Intervento) per l'accesso al Finanziamento Agevolato previsti dalla Normativa Kyoto 3;
- (h) che l'Intervento rispetta i criteri indicati nell'Articolo 4 del Decreto Interministeriale;
- che la Spesa da finanziarsi mediante utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento Agevolato non è stata sostenuta, in tutto o in parte, in una data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (j) che l'Ente si impegna a consentire al MATTM ogni sopralluogo e/o verifica circa l'esecuzione dell'Intervento e il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e/o alla Normativa Kyoto 3 e a cooperare con lo stesso, fornendo ogni informativa e/o documentazione da questo ragionevolmente richiesta, eventualmente per il tramite di CDP;
- (k) che l'Ente si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori da effettuarsi sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;
- (I) che l'Ente si impegna ad inserire nella documentazione relativa a ciascun pagamento da effettuarsi in favore di qualunque soggetto che realizzerà i lavori sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento, il seguente riferimento : "Pagamento n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato n. ... Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1,110, L.29612006" ed a far si che nei documenti giustificativi delle relative spese (e.g., fatture, ecc.) venga apposta la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €.....";
- (m) che l'Ente si impegna a comunicare al Tesoriere l'avvenuta erogazione di ogni Tranche, affinché quest'ultimo possa provvedere agli opportuni accantonamenti secondo quanto previsto all'Articolo 4;
- (n) che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. del 27 ottobre 2011, n. 199;

DISPOSIZIONI VARIE

1. Rinvio alla Normativa Kyoto 3: per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti rinviano a tutte le applicabili disposizioni della Normativa Kyoto 3 che deve intendersi integralmente richiamata nel presente Contratto.

- 2. Solidarietà nei rapporti obbligatori: le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dall'Ente con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
- 3. Beneficio del Contratto: il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
- 4. Termine essenziale: fermo restando quanto previsto nella Normativa Kyoto 3, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
- 5. Modifiche e tolleranze: il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti e/o in conformità con quanto previsto nella Normativa Kyoto 3. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
- 6. Prova del credito: gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso l'Ente in dipendenza del presente Contratto.
- 7. Invalidità parziale: la circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
- 8. Riservatezza: la Parte Finanziatrice si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'Ente che la Parte Finanziatrice consideri necessarie.
- 9. Indennizzo: l'Ente manterrà la Parte Finanziatrice e CDP indenni e manlevate in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essa subiti, a causa del mancato adempimento da parte dell'Ente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto.
- 10. Rinuncia a diritti e/o facoltà: ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
- 11. Divulgazione di informazioni tutela della privacy: in relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto

della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalla Normativa Kyoto 3 e dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

ARTICOLO 15

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere inviata mediante PEC, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto, a seconda dei casi, dall'Ente ovvero da CDP:

Per l'Ente:	
	_
via	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	-
Fax:	_
All'attenzione di	5
Per CDP:	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
Via Goito, 4	
00185 Roma	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cdpspa@pec.cassaddpp.it	
Fax +39 06 42214026	

All'attenzione di: Area Enti Pubblici

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Agevolato si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax, o al momento dell'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, se inviata mediante PEC.

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (B) (i), CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali debitamente sottoscritti della proposta e accettazione del presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

⁵ Da completarsi da parte dell'Ente.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del, o comunque derivante dal, presente Contratto di Finanziamento Agevolato sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, vogliate restituirci copia del presente Contratto d Voi sottoscritta in segno di integrale accettazione. Prendiamo atto che il presente Contratto si intenderà concluso a decorrere dalla Data di Accettazione.						
. / /						
[Luogo e Data]						
[L'Ente]						
[Firma]						
[Nome e Qualifica]						

L'Ente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i. Articolo 3 (Erogazioni e Condizioni Sospensive);
- ii. Articolo 4 (Garanzia);
- iii. Articolo 7 (Pagamenti);
- iv. Articolo 8 (Rimborso del Finanziamento Agevolato);
- v. Articolo 9 (Eventi Rilevanti);
- vi. Articolo 13 (Dichiarazioni e Impegni dell'Ente);
- vii. Articolo 16 (Foro Competente).

[L'Ente]
[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[CDP]
IEIDMA CDDI
[FIRMA CDP]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO 1

Provvedimento di Concessione

Allegato 2 - Parte IV - Contratto di Finanziamento Agevolato AFAM

Proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3	n.
Posizione Finanziamento Agevolato n	
Spett.le	
Cassa depositi e prestiti S.p.A.	
Via Goito, 4	
00185 Roma	
Fax: +39 06 42214026	
Indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it	
All'attenzione di: Area Enti Pubblici	
,,	_1
Oggetto: Contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto	3 (
Egregi Signori,	
con la presente, Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di finanziamento agevolato ai se dell'Articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con L. n. 116/2014 nei termini e a condizioni di seguito indicati.	
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO	
tra	
(1)	
rappresentato da	_ ,
in base a	

¹ Da completarsi con l'indicazione del luogo e della data di firma della proposta di Contratto

(di seguito l'"Ente")2;

е

(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP"), la quale agisce in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97230040582 (di seguito il "MATTM" o la "Parte Finanziatrice").

(L'Ente e il MATTM, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- (A) l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "Legge Kyoto") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo del MATTM, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il "Fondo Kyoto");
- (B) con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto e recante "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici" (di seguito, il "Decreto Tasso"), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto;
- (C) ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il MATTM e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il MATTM ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto;
- (D) l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la "Legge Kyoto 3") convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", ha stabilito, entro un limite massimo complessivo pari ad Euro 350 milioni, la possibilità di concedere, a valere sul Fondo Kyoto, tra l'altro, "finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo" (di seguito il "Fondo Kyoto 3");
- (E) l'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso da applicare ai finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto 3 nella misura del cinquanta per cento del tasso di cui al Decreto Tasso;
- (F) l'articolo 9, comma 5, della Legge Kyoto 3 ha sancito che l'accesso ai finanziamenti agevolati avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa

² Copia del documento d'identità del firmatario e della documentazione attestante i poteri di firma dello stesso deve essere inviata a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato.

vigente;

(P)

(Q)

- (G) ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli interventi di efficientamento energetico devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, da certificare da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato;
- (H) ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 20 anni, esclusi gli interventi relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la cui durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;
- (I) il comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha rimandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti agevolati;
- (J) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 14 aprile 2015 (di seguito, il "Decreto Interministeriale" e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "Normativa Kyoto 3"), emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3 sono stati definiti, tra l'altro, termini e modalità tecniche di attuazione dello stesso articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli importi massimi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e quelle per le erogazioni ed è stata demandata alla firma di un secondo addendum alla Convenzione la specifica delle attività svolte dalla CDP e le relative modalità, nonché la definizione degli schemi contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie;

(K)	in data2015, il MATTM e la CDP hanno sottoscritto il secondo addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del
	del, registrato alla Corte dei Conti in data, reg , foglio (di seguito, il "Secondo Addendum");
(L)	il MATTM ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 della Repubblica Italiana il Comunicato relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 2 del Decreto Interministeriale;
(M)	l'Ente ha presentato al MATTM e alla CDP domanda di finanziamento agevolato (la " Domanda di Finanziamento Agevolato ") completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Decreto Interministeriale e nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto 3;
(N)	in data, a norma dell'articolo 12 del Decreto Interministeriale, il MATTM ha emanato il provvedimento n di concessione all'Ente del Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, che si allega in copia al presente Contratto quale Allegato 1 (di seguito, il "Provvedimento di Concessione") con riferimento all'Intervento (come di seguito definito);
(O)	l'Ente dichiara di essere a conoscenza che CDP ai fini del presente Contratto agisce in nome e per conto del MATTM;

del presente Contratto e il rilascio del Mandato Irrevocabile.

l'Ente con provvedimento n.____, assunto in data _____/ ____/ ____ esecutivo

a tutti gli effetti di legge, ha deliberato la contrazione del Finanziamento Agevolato, la sottoscrizione

l'Ente dichiara che l'Intervento (come di seguito definito) rientra nella tipologia di intervento

- finanziabile ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, del Decreto Interministeriale;
- (R) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Finanziamento Agevolato, i documenti previsti nella Domanda di Finanziamento Agevolato e nella Normativa Kyoto 3 e che le informazioni fornite in sede di Domanda di Finanziamento Agevolato sono vere, corrette e veritiere;
- (S) a garanzia delle obbligazioni dell'Ente derivanti dal presente Contratto, è costituito il Mandato Irrevocabile (come di seguito definito);
- (T) il codice CUP relativo all'investimento di cui all'Intervento è il seguente:______;
- (U) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando lo schema di contratto allegato al Secondo Addendum e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere;
- (V) l'Ente dichiara di conoscere integralmente la Normativa Kyoto 3 e il contenuto del Secondo Addendum;
- (W) l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b) del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2. **Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Agevolato, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("*Definizioni*") del presente Contratto di Finanziamento Agevolato per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
 - "Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.
 - "CDP" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
 - "Codice degli Appalti" indica il D.Lgs. n. 163/2006, come di volta in volta modificato e/o integrato.
 - "Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it.
 - "Contratto" indica il presente contratto di finanziamento agevolato tra la CDP (in nome e per conto del MATTM) e l'Ente.
 - "Convenzione" ha il significato di cui alla Premessa (C) del presente Contratto.
 - "Data di Accettazione" indica la data in cui CDP invierà via posta elettronica certificata (PEC) all'Ente l'accettazione del presente Contratto debitamente sottoscritta in nome e per conto del MATTM, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC, a decorrere dalla quale il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti.
 - "Data di Erogazione" indica il Giorno Lavorativo, ad eccezione dei Giorni Lavorativi del mese di

giugno e del mese di dicembre, ricompreso nel Periodo di Disponibilità, in cui avviene l'erogazione di una Tranche del Finanziamento Agevolato.

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla relativa Prima Data di Pagamento fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, in concomitanza con le quali l'Ente dovrà procedere ai rimborsi rateali in linea capitale di ciascuna Tranche, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento.

"Data di Pagamento Interessi" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Data di Scadenza Finale" indica la data di scadenza dell'ultima Tranche del Finanziamento Agevolato erogata.

"Data di Scadenza Tranche" indica per ciascuna Tranche la Data di Pagamento immediatamente precedente alla data che cade _______ ³ anni dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche.

"Decreto Interministeriale" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) del Contratto di Finanziamento Agevolato.

"Decreto Tasso" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) al presente Contratto.

"Domanda di Erogazione" indica la domanda di erogazione da inviarsi dall'Ente al MATTM e a CDP, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum e pubblicato sul proprio sito internet.

"Domanda di Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (M) al presente Contratto.

"Ente" ha il significato indicato in epigrafe al presente Contratto.

"Eventi Rilevanti" indica gli eventi indicati nell'Articolo 9 del presente Contratto.

"Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine del successivo Articolo 2.

"Fondo Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto.

"Fondo Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi Giorno Target, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la loro normale attività sulla piazza di Roma.

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System).

"Interessi di Mora" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo articolo 6 del presente Contratto.

"Immobile" indica l'immobile indicato *nel Provvedimento di Concessione*, avente i requisiti previsti dalla Normativa Kyoto.

"Intervento" indica il progetto di lavori da effettuarsi sull'Immobile per le finalità previste dalla Normativa Kyoto 3 e oggetto del Provvedimento di Concessione, così come descritto nel Provvedimento di Concessione.

"Legge Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto

³ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione.

- "Legge Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto.
- "Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto in conto corrente redatto secondo il modello definito da CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP ai sensi del quale CDP sia autorizzata a richiedere al Tesoriere/Cassiere l'addebito nel conto corrente dell'Ente, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
- "Mandato Irrevocabile" ha il significato di cui all'Articolo 4, paragrafo 1 del presente Contratto.
- "MATTM" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
- "Modello D.Lgs. 231/01" indica il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP nel proprio sito Internet www.cdp.it.
- "Normativa Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) al presente Contratto.
- "Parte Finanziatrice" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto
- "Periodo di Disponibilità" indica il periodo compreso tra la Data di Accettazione e la data che cade 36 mesi dopo la Data di Accettazione, salvo proroghe concesse dal MATTM all'Ente ai sensi di quanto previsto all'Articolo 13, comma 2, del Decreto Ministeriale.
- "Periodo di Interessi" indica ciascun periodo semestrale che scade il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, restando inteso che:
- (i) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo;
- (ii) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo; e
- (iii) l'ultimo Periodo di Interessi scadrà in ogni caso in concomitanza con la Data di Scadenza.
- "Piano di Ammortamento" indica il piano di rimborso degli importi in linea capitale di ciascuna Tranche, individuati, con riferimento alle singole Date di Pagamento, che l'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere entro 10 giorni dalla Data di Erogazione.
- "Prima Data di Pagamento" indica, con riferimento a ciascuna Tranche, la seconda Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla quale l'Ente dovrà procedere al rimborso rateale degli importi in linea capitale della relativa Tranche.
- "Provvedimento di Concessione" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (N) al presente Contratto.
- "Provvedimento di Revoca" indica il provvedimento di decadenza o di revoca del Finanziamento Agevolato, emanato dal MATTM nel caso si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14 del Decreto Interministeriale.
- "Quadro Economico Definitivo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 del presente Contratto.

- "SAL dell'Intervento" indica gli stati di avanzamento dei lavori riguardanti l'Intervento.
- "Secondo Addendum" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) al presente Contratto.
- "Spesa" indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.
- "Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 5.
- "Tesoriere/Cassiere" indica il soggetto che tempo per tempo svolge il servizio di tesoreria/cassa dell'Ente.
- "Tranche" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 che segue.
- 3. I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Agevolato:
 - Allegato 1 Provvedimento di Concessione

OGGETTO E SCOPO

- 2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva il Finanziamento Agevolato al fine di finanziare una corrispondente quota della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

ARTICOLO 3 EROGAZIONI E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Erogazione

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste al successivo paragrafo 2 del presente Articolo 3, il Finanziamento Agevolato, a norma dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Interministeriale, sarà erogato da CDP all'Ente, in più soluzioni seguendo le sottoelencate fasi di processo:

- a) una prima tranche, per un importo non superiore al 25% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato, potrà essere erogata all'Ente, ove da quest'ultimo richiesta, a titolo di anticipazione (di seguito, l'"**Anticipazione**"); e
- b) il restante 75% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (ovvero, nel caso in cui non si sia proceduto all'erogazione dell'Anticipazione, l'intero importo in linea

⁴ Da inserirsi l'importo del Finanziamento Agevolato concesso in relazione all'Intervento, così come indicato nel Provvedimento di Concessione.

capitale del Finanziamento Agevolato) sarà erogato sulla base dei relativi SAL dell'Intervento, ciascuno per un importo non inferiore al 25% dell'importo iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (di seguito, le "**Erogazioni a SAL**").

L'Anticipazione e ciascuna Erogazione a SAL sono di seguito singolarmente definite come una "**Tranche**" e collettivamente come le "**Tranches**".

Le erogazioni di ciascuna Tranche avverranno mediante versamento della somma, tramite bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. Condizioni sospensive all'erogazione delle Tranches

L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione delle Tranches è sospensivamente condizionato:

- (A) per quanto riguarda l'erogazione di qualsiasi Tranche:
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP di una Domanda di Erogazione trasmessa dall'Ente. La Domanda di Erogazione, che si intenderà irrevocabile dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento ed indicare: (a) la specifica che si tratti, a seconda dei casi, dell'Anticipazione ovvero di un'Erogazione a SAL, specificando in tale ultimo caso se si tratti dell'ultima erogazione a saldo; (b) gli estremi del Provvedimento di Concessione relativo al Finanziamento Agevolato e del Contratto di Finanziamento Agevolato; (c) l'importo del Finanziamento Agevolato di cui si richiede l'erogazione. La Domanda di Erogazione dovrà altresì essere accompagnata dalla ulteriore documentazione da prodursi, in relazione a ciascuna distinta Tranche, ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) all'avvenuta trasmissione da parte del MATTM a CDP, mediante PEC, del nulla osta all'erogazione della relativa Tranche, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 12, commi 4 e 5 del Decreto Interministeriale; e
 - (iii) all'assenza di Eventi Rilevanti o comunque di inadempimenti dell'Ente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e/o previste nella Normativa Kyoto 3;
- (B) per quanto riguarda l'erogazione della prima Tranche (ivi inclusa eventualmente l'Anticipazione):
 - (i) alla ricezione da parte di CDP dell'originale della presente proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato debitamente sottoscritta dall'Ente;
 - (ii) alla ricezione da parte di CDP di evidenza, di gradimento di quest'ultima, dell'avvenuta sottoscrizione e perfezionamento del Mandato Irrevocabile secondo quanto previsto al successivo Articolo 4;

- (iii) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP:
- (iv) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.1 (B) (i), alla ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, in ogni caso entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento redatta secondo il modello Allegato al Secondo Addendum, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni delle Tranches (di seguito, il "Quadro Economico Definitivo"); e
- (v) ove il Finanziamento Agevolato copra solamente una porzione della Spesa, all'avvenuta consegna a CDP dell'attestazione sulla copertura finanziaria integrale della Spesa, redatta sulla base del modello allegato al Secondo Addendum;
- (C) per quanto riguarda ciascuna Erogazione a SAL (ivi inclusa la c.d. erogazione a saldo ed esclusa, a scopo di chiarezza, l'Anticipazione):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, del relativo certificato SAL, approvato dal direttore dei lavori o figura analoga e conforme al Quadro Economico Definitivo nonché della determina dell'Ente di liquidazione della relativa Spesa, dalle quali risultino analiticamente la natura e gli importi della Spesa da imputare alla relativa Tranche;
- (D) per quanto riguarda l'ultima Erogazione a SAL (c.d. erogazione a saldo):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, della certificazione energetica di cui all'Articolo 9, comma 6, della Legge Kyoto 3, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum; e
 - (ii) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, dell'atto di collaudo dei lavori inerenti l'Intervento.

GARANZIA

 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Finanziamento Agevolato, mandato irrevocabile (il "Mandato Irrevocabile"), anche nell'interesse di CDP e del MATTM ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, codice civile, affinché il Tesoriere/Cassiere:

- (a) accrediti, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, sul conto corrente bancario intestato all'Ente ma parzialmente vincolato a favore di CDP, precedentemente comunicato alla CDP, le entrate dell'Ente; e
- (b) accantoni e vincoli nell'interesse di CDP e del MATTM una quota delle entrate dell'Ente, fino a concorrenza dell'importo di un'annualità di ammortamento (comprensiva di capitale ed interessi), corrispondente alla somma di due rate, come risultante dal Piano di Ammortamento.
- 2. A tal fine l'Ente medesimo si impegna a consegnare a CDP il Mandato Irrevocabile e a fornire al Tesoriere/Cassiere copia del presente Contratto, completo del Piano di Ammortamento.
- 3. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Finanziamento Agevolato ai sensi del presente Contratto.
- 4. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria/cassa, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere/Cassiere. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1723, comma 2, del codice civile, nei casi di revoca del Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, ovvero in adempimento di obblighi di legge, l'Ente si impegna ad inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Finanziamento Agevolato gli obblighi di cui al comma 1 e a far accettare da ciascun Tesoriere/Cassiere protempore, detti obblighi. L'Ente si impegna inoltre a far accettare a ciascun Tesoriere/Cassiere protempore il Mandato Irrevocabile, provvedendo ad inviarlo a CDP.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1723, comma 2, codice civile, nei casi di revoca del mandato consentiti dalla legge, ovvero in adempimento di obblighi di legge, l'Ente si impegna ad inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Contratto gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere (a) e (b), nonché a far accettare da ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore, detti obblighi. L'Ente si impegna altresì a far accettare a ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore il Mandato Irrevocabile di cui al presente Articolo, provvedendo ad inviarlo a CDP.
- 6. La CDP, per ogni Data di Pagamento Interessi e previa comunicazione da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della relativa Data di Pagamento Interessi, comunica l'esatto importo della rata dovuta per capitale e/o interessi. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.

INTERESSI

- 1. A decorrere dalla relativa Data di Erogazione, su ciascuna Tranche matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi in misura dello 0,25% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
- Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi e calcolati al Tasso di Interesse

- sull'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato di volta in volta erogato e non rimborsato saranno corrisposti dall'Ente alla relativa Data di Pagamento Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
- A scopo di chiarezza si precisa che la rata in scadenza alla prima Data di Pagamento Interessi sarà composta da soli interessi in regime di preammortamento, nel rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 5.
- 4. Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) (unitamente a tutte le ulteriori voci di remunerazione rilevanti ai fini della determinazione dei tassi usurari) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*") e relative disposizioni di attuazione, come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

INTERESSI DI MORA

- 1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al presente Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale di volta in volta vigente (gli "Interessi di Mora").
- 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso).
- 3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare decaduto o revocato il presente Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

ARTICOLO 7

PAGAMENTI

- 1. Tutti i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto da parte dell'Ente dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP in esecuzione del Mandato di Addebito in Conto. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
- 2. L'Ente, sino alla scadenza del presente Contratto, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Finanziamento Agevolato e l'accredito delle entrate afferenti al bilancio di previsione; e

- (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
- Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni
- Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.
- 4. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento Interessi non fosse un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

- 1. L'Ente si obbliga a rimborsare gli importi in linea capitale di ciascuna Tranche in ogni caso entro la relativa Data di Scadenza Finale mediante rate semestrali posticipate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, calcolate sulla base di quanto previsto nel Piano di Ammortamento. Senza pregiudizio per quanto precede, ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto dovrà essere in ogni caso rimborsato entro la Data di Scadenza Finale.
- 2. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale del Finanziamento Agevolato in via anticipata, unitamente ai relativi interessi ed altri accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, senza oneri o commissioni, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento Interessi, secondo le modalità operative comunicate dalla CDP, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente articolo 8.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dall'Ente.
- 3. Gli importi rimborsati dall'Ente ai sensi del presente Articolo 8, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:
 - (i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
 - (iii) in terzo luogo, al rimborso in linea capitale del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota ciascuna rata di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 9

REVOCA E DECADENZA

1. Eventi Rilevanti

- (A) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale al verificarsi dei seguenti eventi di revoca il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenze indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge Kyoto 3 e del certificato di collaudo relativo ai lavori inerenti l'Intervento, entro la data che cade 36 mesi dopo la data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (ii) mancato rispetto degli adempimenti di legge (ivi inclusa la Normativa Kyoto 3);
 - (iii) mancata integrale ultimazione dell'Intervento entro 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (iv) sostanziale difformità tra il progetto relativo all'Intervento presentato e quello effettivamente realizzato;
 - (v) la Domanda di Finanziamento Agevolato sia basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - (vi) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'Intervento;
 - (vii) qualora dati, notizie o fatti circostanziati facciano ritenere che l'Intervento non sia, in tutto o in parte, realizzabile;
 - (viii) mancato pagamento, anche parziale, da parte dell'Ente, di almeno due rate di rimborso (capitale e/o interessi) del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive, senza che vi sia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla relativa diffida ad adempiere ricevuta da CDP:
 - (ix) destinazione del Finanziamento Agevolato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Intervento;
 - (x) invalidità, inefficacia o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del Mandato Irrevocabile;
 - (xi) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto: (a) incompleto ovvero (b) non conforme al modello definito dalla CDP o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del Mandato di Addebito in Conto;

- (xii) mancato rispetto di uno qualsiasi degli ulteriori obblighi posti a carico dell'Ente ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
- (xiii) qualsiasi informazione e/o dichiarazione fornita o resa dall'Ente al MATTM e/o a CDP in relazione al presente Contratto e/o al Finanziamento Agevolato (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie di cui al successivo Articolo 13) risulti in qualsiasi momento non veritiera e/o non corretta o non accurata;
- (xiv) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 13, non sia adempiuto;
- (xv) il venir meno dei presupposti per l'accesso al Finanziamento Agevolato, così come previsti nella Normativa Kyoto 3; e
- (xvi) il verificarsi di un qualsiasi altro evento che, ai sensi della Normativa Kyoto 3, costituisca una causa di revoca del (e/o decadenza dal) Finanziamento Agevolato.
- (B) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, comma 4 del Decreto Interministeriale, al verificarsi dei seguenti eventi di decadenza il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le consequenza indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) la mancata ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il Quadro Economico Definitivo;
 - (ii) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'Articolo 132 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascun evento indicato ai precedenti paragrafi (A) e (B) è definito come un "Evento Rilevante".

2. Effetti del verificarsi di un Evento Rilevante

- (A) Al verificarsi di un Evento Rilevante, il MATTM potrà emettere il Provvedimento di Revoca, da trasmettersi all'Ente e alla CDP a mezzo PEC, con il quale dichiari la revoca del Finanziamento Agevolato ovvero la decadenza dallo stesso.
- (B) Le Parti convengono che il verificarsi di un Evento Rilevante costituisce, a seconda dei casi, clausola risolutiva espressa del presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile e/o giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con la conseguenza che, ai fini del presente Contratto, l'emissione del Provvedimento di Revoca dovrà intendersi come esercizio da parte della Parte Finanziatrice del proprio diritto di risolvere il, ovvero di recedere dal, presente Contratto.
- (C) In conseguenza dell'emissione da parte del MATTM del Provvedimento di Revoca, pertanto, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Provvedimento di Revoca, rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento Agevolato non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e non ancora pagati e agli eventuali

- Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto.
- (D) L'Ente si impegna altresì a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che dovesse derivare dal verificarsi di un Evento Rilevante.

TRATTAMENTO FISCALE

- Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti, inclusi eventuali sanzioni e interessi.
- 2. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte dell'Ente in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso l' Ente accetta e pertanto si impegna:
 - a) ad assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
 - b) a corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l' "Importo Aggiuntivo") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata:
 - a pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento,
 l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
 - d) a fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall' autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
- 3. Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi del precedente paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare all'Ente, allorché il credito d'imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente l'Ente della propria situazione fiscale e contabile, fermo

restando l'impegno di comunicare all'Ente l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare all'Ente ai sensi del presente paragrafo.

4. Qualora:

- a) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- b) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- c) l'Ente non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo,

l'Ente, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 5. Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente paragarafo 4 del presente articolo ne darà prontamente comunicazione all'Ente, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente. Quest'ultimo procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
- 6. Il presente Contratto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

ARTICOLO 11

SPESE E COSTI

Tutte le spese e i costi di cui al presente Contratto resteranno a carico dell'Ente.

ARTICOLO 12

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGHI

La Parte Finanziata non potrà porre in essere atti di cessione del presente Contratto ovvero atti di disposizione totale e/o parziale dei propri diritti e/o obblighi ai sensi dello stesso se non nei limiti previsti dalla, e nel rispetto delle procedure descritte nella, Normativa Kyoto 3.

ARTICOLO 13

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'ENTE

L'Ente dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice e a CDP:

- (a) che gli Immobili oggetto dell'Intervento di cui al presente Contratto erano già esistenti alla di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (b) di avere preso visione del Secondo Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e di conoscerne i termini e le condizioni;
- (c) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul proprio sito internet di quest'ultima e che, pertanto, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico stesso e del Modello D.Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
- (d) che tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite dall'Ente al MATTM e a CDP ai sensi del presente Contratto (ivi inclusa ogni informazione contenuta in qualsiasi documento, dichiarazione, attestazione e/o certificato consegnato dall'Ente) e/o nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste nella Legge Kyoto 3 e/o nel Secondo Addendum sono veritiere, accurate, corrette e complete in ogni aspetto sostanziale;
- (e) che l'Ente è dotato di ogni capacità, potere ed autorità e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne o esterne, necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto;
- (f) che l'Ente si impegna a porre in essere tutte le necessarie formalità e/o adempimenti al fine di perfezionare e mantenere la validità e l'efficacia del Mandato Irrevocabile secondo quanto previsto nel presente Contratto e nella normativa applicabile all'Ente;
- (g) di essere in possesso dei requisiti (relativi a se stesso, agli Immobili e all'Intervento) per l'accesso al Finanziamento Agevolato previsti dalla Normativa Kyoto 3;
- (h) che l'Intervento rispetta i criteri indicati nell'Articolo 4 del Decreto Interministeriale;
- che la Spesa da finanziarsi mediante utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento Agevolato non è stata sostenuta, in tutto o in parte, in una data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (j) che l'Ente si impegna a consentire al MATTM ogni sopralluogo e/o verifica circa l'esecuzione dell'Intervento e il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e/o alla Normativa Kyoto 3 e a cooperare con lo stesso, fornendo ogni informativa e/o documentazione da questo ragionevolmente richiesta, eventualmente per il tramite di CDP;
- (k) che l'Ente si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori da effettuarsi sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;
- (I) che l'Ente si impegna ad inserire nella documentazione relativa a ciascun pagamento da effettuarsi in favore di qualunque soggetto che realizzerà i lavori sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento, il seguente riferimento: "Pagamento n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato

- n. ... Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1,110, L.29612006 " ed a far si che nei documenti giustificativi delle relative spese (e.g., fatture, ecc.) venga apposta la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €.....".;
- (m) che l'Ente si impegna a comunicare al Tesoriere l'avvenuta erogazione di ogni Tranche, affinché quest'ultimo possa provvedere agli opportuni accantonamenti secondo quanto previsto all'Articolo 4;
- (n) che l'Ente non è in stato di crisi e/o di insolvenza e/o di dissesto finanziario e/o di liquidazione coatta amministrativa e/o in qualsiasi altro stato che abbia comportato, o possa comportare, l'avvio nei suoi confronti di procedure concorsuali o procedure simili, secondo la normativa applicabile all'Ente.

DISPOSIZIONI VARIE

- 1. Rinvio alla Normativa Kyoto 3: per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti rinviano a tutte le applicabili disposizioni della Normativa Kyoto 3 che deve intendersi integralmente richiamata nel presente Contratto.
- 2. Solidarietà nei rapporti obbligatori: le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dall'Ente con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
- 3. Beneficio del Contratto: il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
- 4. Termine essenziale: fermo restando quanto previsto nella Normativa Kyoto 3, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
- 5. Modifiche e tolleranze: il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti e/o in conformità con quanto previsto nella Normativa Kyoto 3. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
- 6. Prova del credito: gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso l'Ente in dipendenza del presente Contratto.
- 7. Invalidità parziale: la circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
- 8. Riservatezza: la Parte Finanziatrice si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'Ente che la Parte Finanziatrice consideri necessarie.

- 9. Indennizzo: l'Ente manterrà la Parte Finanziatrice e CDP indenni e manlevate in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essa subiti, a causa del mancato adempimento da parte dell'Ente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto.
- 10. Rinuncia a diritti e/o facoltà: ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
- 11. Divulgazione di informazioni tutela della privacy: in relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalla Normativa Kyoto 3 e dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere inviata mediante PEC, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto, a seconda dei casi, dall'Ente ovvero da CDP:

Per l'Ente:	
via	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	
Fax:	
All'attenzione di	5
Per CDP:	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
Via Goito, 4	

⁵ Da completarsi da parte dell'Ente.

00185 Roma

[Nome e Qualifica]

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cdpspa@pec.cassaddpp.it

Fax +39 06 42214026

All'attenzione di: Area Enti Pubblici

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Agevolato si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax, o al momento dell'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, se inviata mediante PEC.

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (B) (i), CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali debitamente sottoscritti della proposta e accettazione del presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del, o comunque derivante dal, presente Contratto di Finanziamento Agevolato sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, vogliate restituirci copia del presente Contratto da Voi sottoscritta in segno di integrale accettazione.
Prendiamo atto che il presente Contratto si intenderà concluso a decorrere dalla Data di Accettazione.
Distinti saluti
[Luogo e Data]
[L'Ente]

	dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del e Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Accordo:
i.	Articolo 3 (Erogazioni e Condizioni Sospensive);
ii.	Articolo 4 (Garanzia);
iii.	Articolo 7 (Pagamenti);
iv.	Articolo 8 (Rimborso del Finanziamento Agevolato);
V.	Articolo 9 (Eventi Rilevanti);
vi.	Articolo 13 (Dichiarazioni e Impegni dell'Ente);
vii.	Articolo 16 (Foro Competente).
[L'Ente	e]
[FIRM	A E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDIC	CAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[CDP]	
[FIRM	A CDP]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO 1

Provvedimento di Concessione

Allegato 2 – Parte V – Contratto di Finanziamento Agevolato Fondi Immobiliari Pubblici Proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 FONDI IMMOBILIARI

Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 n.
Posizione Finanziamento Agevolato n
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +39 06 42214026
Indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it
All'attenzione di: Area Enti Pubblici
Oggetto: Contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3
Egregi Signori,
con la presente, Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con L. n. 116/2014 nei termini e alle condizioni di seguito indicati.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO
tra
(1)
(la "SGR") la quale interviene nel presente Contratto quale società di gestione del fondo d'investimento immobiliare di tipo chiuso costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 6

¹ Da completarsi con l'indicazione del luogo e della data di firma della proposta di Contratto

luglio	2011,	n.	98,	convertito	о со	n r	nodificaz	ioni	dalla	L.	15	luglio	2011,	n.	111	denomi	nato
																	(il
"Fon	do"),	rap	pre	sentata	ai	fini	della	so	ttoscr	izio	one	del	prese	nte	Со	ntratto	da
							i	n for	za di _								2;

е

(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP"), la quale agisce in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97230040582 (di seguito il "MATTM" o la "Parte Finanziatrice").

(Il Fondo e il MATTM, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- (A) l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "Legge Kyoto") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo del MATTM, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il "Fondo Kyoto");
- (B) con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto e recante "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici" (di seguito, il "Decreto Tasso"), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto;
- (C) ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il MATTM e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il MATTM ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto;
- (D) l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la "Legge Kyoto 3") convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", ha stabilito, entro un limite massimo complessivo pari ad Euro 350 milioni, la possibilità di concedere, a valere sul Fondo Kyoto, tra l'altro, "finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo" (di seguito il "Fondo Kyoto 3");

² Copia del documento d'identità del firmatario e della documentazione attestante i poteri di firma dello stesso deve essere inviata a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato.

- (E) il comma 4 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 prevede che "Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica";
- (F) l'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso da applicare ai finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto 3 nella misura del cinquanta per cento del tasso di cui al Decreto Tasso;
- (G) l'articolo 9, comma 5, della Legge Kyoto 3 ha sancito che l'accesso ai finanziamenti agevolati avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente;
- (H) ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli interventi di efficientamento energetico devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, da certificare da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato;
- (I) ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 20 anni, esclusi gli interventi relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la cui durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;
- (J) il comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha rimandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti agevolati;
- (K) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 14 aprile 2015 (di seguito, il "Decreto Interministeriale" e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "Normativa Kyoto 3"), emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3 sono stati definiti, tra l'altro, termini e modalità tecniche di attuazione dello stesso articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli importi massimi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e quelle per le erogazioni ed è stata demandata alla firma di un secondo addendum alla Convenzione la specifica delle attività svolte dalla CDP e le relative modalità, nonché la definizione degli schemi contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie;

(L)	in data	_2015, il MATTM e la CDP hanno sottoscritto il secondo adden	dum di cu
	alla precedente premessa,	approvato con decreto del Direttore generale del	
	del	, registrato alla Corte dei Conti in data	, reg
	, foglio	(di seguito, il "Secondo Addendum");	

- (M) il MATTM ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2015 della Repubblica Italiana il Comunicato relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 del Decreto Interministeriale;
- (N) il Fondo, per il tramite della SGR, ha presentato al MATTM e alla CDP domanda di finanziamento

agevolato (la "Domanda di Finanziamento Agevolato") completa di tutti i dati secondo il mode	ello
allegato al Decreto Interministeriale e nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto 3;	

- (O) in data ______, a norma dell'articolo 12 del Decreto Interministeriale, il MATTM ha emanato il provvedimento n._____ di concessione al Fondo del Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, che si allega in copia al presente Contratto quale Allegato 1 (di seguito, il "**Provvedimento di Concessione**") con riferimento all'Intervento (come di seguito definito);
- (P) il Fondo, per il tramite della SGR, dichiara di essere a conoscenza che CDP ai fini del presente Contratto agisce in nome e per conto del MATTM;
- (Q) la SGR con delibera del consiglio di amministrazione assunta in data _____ / _____, ha deliberato la contrazione del Finanziamento Agevolato e la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Fondo;
- (R) il Fondo, per il tramite della SGR, dichiara che l'Intervento (come di seguito definito) rientra nella tipologia di intervento finanziabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Interministeriale;
- (S) il Fondo, per il tramite della SGR, dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Finanziamento Agevolato, i documenti previsti nella Domanda di Finanziamento Agevolato e nella Normativa Kyoto 3 e che le informazioni fornite in sede di Domanda di Finanziamento Agevolato sono vere, corrette e veritiere;
- (T) a garanzia delle obbligazioni del Fondo derivanti dal presente Contratto, il Fondo si impegna a far sì che sia prestata la Garanzia (come di seguito definita);
- (U) il Fondo, per il tramite della SGR, dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando lo schema di contratto allegato al Secondo Addendum e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere; e
- (V) il Fondo, per il tramite della SGR, dichiara di conoscere integralmente la Normativa Kyoto 3 e il contenuto del Secondo Addendum.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2. **Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Agevolato, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("Definizioni") del presente Contratto di Finanziamento Agevolato per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
 - "Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.
 - "CDP" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
 - "Codice degli Appalti" indica il D.Lgs. n. 163/2006, come di volta in volta modificato e/o integrato.
 - "Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it.
 - "Contratto" indica il presente contratto di finanziamento agevolato tra la CDP (in nome e per conto del MATTM) e il Fondo (per il tramite della SGR).

"Convenzione" ha il significato di cui alla Premessa (C) del presente Accordo.

"Data di Accettazione" indica la data in cui CDP invierà via posta elettronica certificata (PEC) al Fondo l'accettazione del presente Contratto debitamente sottoscritta in nome e per conto del MATTM, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC, a decorrere dalla quale il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti.

"Data di Erogazione" indica il Giorno Lavorativo, ad eccezione dei Giorni Lavorativi del mese di giugno e del mese di dicembre, ricompreso nel Periodo di Disponibilità, in cui avviene l'erogazione di una Tranche del Finanziamento Agevolato.

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla relativa Prima Data di Pagamento fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, in concomitanza con le quali il Fondo dovrà procedere ai rimborsi rateali in linea capitale di ciascuna Tranche, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento.

"Data di Pagamento Interessi" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Data di Scadenza Finale" indica la data di scadenza dell'ultima Tranche del Finanziamento Agevolato erogata.

"Data di Scadenza Tranche" indica per ciascuna Tranche la Data di Pagamento immediatamente precedente alla data che cade _______ ³ anni dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche.

"Decreto Interministeriale" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) del Contratto di Finanziamento Agevolato.

"Decreto Tasso" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) al presente Contratto.

"Domanda di Erogazione" indica la domanda di erogazione da inviarsi dal Fondo al MATTM e a CDP, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum e pubblicato sul proprio sito internet.

"Domanda di Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (N) al presente Contratto.

"Eventi Rilevanti" indica gli eventi indicati nell'Articolo 9 del presente Contratto.

"Finanziamento Agevolato" ha il significato attribuito a tale termine del successivo Articolo 2.

"Fondo" ha il significato indicato in epigrafe al presente Contratto.

"Fondo Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto.

"Fondo Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto

"Garanzia" indica la garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta, da rilasciarsi in favore della Parte Finanziatrice da parte di un istituto bancario, autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi della legge italiana, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fondo ai sensi del presente Contratto, per un importo massimo garantito pari al 5% dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum.⁴

³ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione.

⁴ Da inserirsi l'importo massimo garantito ai sensi della Garanzia.

- "Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi Giorno Target, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la loro normale attività sulla piazza di Roma.
- "Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System).
- "Interessi di Mora" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 6 del presente Contratto.
- "Immobile" indica l'immobile indicato *nel Provvedimento di Concessione*, avente i requisiti previsti dalla Normativa Kyoto.
- "Intervento" indica il progetto di lavori da effettuarsi sull'Immobile per le finalità previste dalla Normativa Kyoto 3 e oggetto del Provvedimento di Concessione, così come descritto nel Provvedimento di Concessione.
- "Legge Kyoto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto
- "Legge Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto.
- "MATTM" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.
- "Modello D.Lgs. 231/01" indica il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP nel proprio sito Internet www.cdp.it.
- "Normativa Kyoto 3" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) al presente Contratto.
- "Parte Finanziatrice" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto
- "Periodo di Disponibilità" indica il periodo compreso tra la Data di Accettazione e la data che cade 36 mesi dopo la Data di Accettazione, salvo proroghe concesse dal MATTM al Fondo ai sensi di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, del Decreto Ministeriale.
- "Periodo di Interessi" indica ciascun periodo semestrale che scade il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, restando inteso che:
- (i) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo;
- (ii) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo; e
- (iii) l'ultimo Periodo di Interessi scadrà in ogni caso in concomitanza con la Data di Scadenza.
- "Piano di Ammortamento" indica il piano di rimborso degli importi in linea capitale di ciascuna Tranche, individuati, con riferimento alle singole Date di Pagamento, che l'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere entro 10 giorni dalla Data di Erogazione.
- "Prima Data di Pagamento" indica, con riferimento a ciascuna Tranche, la seconda Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla quale il Fondo dovrà procedere al rimborso rateale degli importi in linea capitale della relativa Tranche.

"Procedure Concorsuali" indica il fallimento o le altre procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis e 67, terzo comma, lettera (d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero qualsiasi altra procedura avente finalità e/o effetti analoghi.

"Provvedimento di Concessione" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (O) al presente Contratto.

"Provvedimento di Revoca" indica il provvedimento di decadenza o di revoca del Finanziamento Agevolato, emanato dal MATTM nel caso si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Interministeriale.

"Quadro Economico Definitivo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 del presente Contratto.

"SAL dell'Intervento" indica gli stati di avanzamento dei lavori riguardanti l'Intervento.

"Secondo Addendum" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (L) al presente Contratto.

"SGR" ha il significato indicato in epigrafe al presente Contratto.

"Spesa" indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 5.

"Tranche" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 che segue.

 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Agevolato:

Allegato 1 Provvedimento di Concessione

ARTICOLO 2

OGGETTO E SCOPO

"Finanziamento Agevolato").
,(euro/) ⁵ (il
valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3 per un importo massimo complessivo pari a €
Contratto, la Parte Finanziatrice concede al Fondo, che accetta, un finanziamento agevolato a
Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto e alla Normativa Kyoto 3, con il presente

2. Il Fondo si impegna a destinare in via esclusiva il Finanziamento Agevolato al fine di finanziare una corrispondente quota della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

ARTICOLO 3

⁵ Da inserirsi l'importo del Finanziamento Agevolato concesso in relazione all'Intervento, così come indicato nel Provvedimento di Concessione.

EROGAZIONI E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Erogazione

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste al successivo paragrafo 2 del presente Articolo 3, il Finanziamento Agevolato, a norma dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Interministeriale, sarà erogato da CDP al Fondo, in più soluzioni seguendo le sottoelencate fasi di processo:

- a) una prima tranche, per un importo non superiore al 25% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato, potrà essere erogata al Fondo, ove da quest'ultimo richiesta, a titolo di anticipazione (di seguito, l'"**Anticipazione**"); e
- b) il restante 75% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (ovvero, nel caso in cui non si sia proceduto all'erogazione dell'Anticipazione, l'intero importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato) sarà erogato sulla base dei relativi SAL dell'Intervento, ciascuno per un importo non inferiore al 25% dell'importo iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (di seguito, le "Erogazioni a SAL").

L'Anticipazione e ciascuna Erogazione a SAL sono di seguito singolarmente definite come una "**Tranche**" e collettivamente come le "**Tranches**".

Le erogazioni di ciascuna Tranche avverranno mediante versamento della somma, tramite bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato al Fondo precedentemente comunicato, per il tramite della SGR, alla CDP. Il Fondo si impegna a comunicare, per mezzo della SGR, alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. Condizioni sospensive all'erogazione delle Tranches

L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione delle Tranches è sospensivamente condizionato:

- (A) per quanto riguarda l'erogazione di qualsiasi Tranche:
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP di una Domanda di Erogazione trasmessa dal Fondo. La Domanda di Erogazione, che si intenderà irrevocabile dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento ed indicare: (a) la specifica che si tratti, a seconda dei casi, dell'Anticipazione ovvero di un'Erogazione a SAL, specificando in tale ultimo caso se si tratti dell'ultima erogazione a saldo; (b) gli estremi del Provvedimento di Concessione relativo al Finanziamento Agevolato e del Contratto di Finanziamento Agevolato; (c) l'importo del Finanziamento Agevolato di cui si richiede l'erogazione. La Domanda di Erogazione dovrà altresì essere accompagnata dalla ulteriore documentazione da prodursi, in relazione a ciascuna distinta Tranche, ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) all'avvenuta trasmissione da parte del MATTM a CDP, mediante PEC, del nulla osta all'erogazione della relativa Tranche, ai sensi di quanto previsto nell'articolo

- 12, commi 4 e 5 del Decreto Interministeriale; e
- (iii) all'assenza di Eventi Rilevanti o comunque di inadempimenti del Fondo ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e/o previste nella Normativa Kyoto 3;
- (B) per quanto riguarda l'erogazione della prima Tranche (ivi inclusa eventualmente l'Anticipazione):
 - alla ricezione da parte di CDP dell'originale della presente proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato debitamente sottoscritta dal Fondo, per il tramite della SGR;
 - (ii) alla ricezione da parte di CDP della Garanzia in originale debitamente sottoscritta ed emessa:
 - (iii) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.1 (B) (i), alla ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, in ogni caso entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni delle Tranches (di seguito, il "Quadro Economico Definitivo"); e
 - (iv) ove il Finanziamento Agevolato copra solamente una porzione della Spesa, all'avvenuta consegna a CDP dell'attestazione sulla copertura finanziaria integrale della Spesa, redatta sulla base del modello allegato al Secondo Addendum;
- (C) per quanto riguarda ciascuna Erogazione a SAL (ivi inclusa la c.d. erogazione a saldo ed esclusa, a scopo di chiarezza, l'Anticipazione):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP, del relativo certificato SAL, approvato dal direttore dei lavori o figura analoga e conforme al Quadro Economico Definitivo;
- (D) per quanto riguarda l'ultima Erogazione a SAL (c.d. erogazione a saldo):
 - (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP, della certificazione energetica di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge Kyoto 3, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum; e
 - (ii) all'avvenuta ricezione da parte di CDP, dell'atto di collaudo dei lavori inerenti l'Intervento.

GARANZIA

Il Fondo si impegna (per il tramite della SGR) a far sì che sia rilasciata in favore della Parte Finanziatrice la Garanzia, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fondo ai sensi del presente Contratto, per il rimborso di capitale, interessi, spese, costi, oneri e/o qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO 5

INTERESSI

- 1. A decorrere dalla relativa Data di Erogazione, su ciascuna Tranche matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi in misura dello 0,25% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
- Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi e calcolati al Tasso di Interesse sull'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato di volta in volta erogato e non rimborsato saranno corrisposti dal Fondo alla relativa Data di Pagamento Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
- A scopo di chiarezza si precisa che la rata in scadenza alla prima Data di Pagamento Interessi sarà composta da soli interessi in regime di preammortamento, nel rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 5.
- 4. Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) (unitamente a tutte le ulteriori voci di remunerazione rilevanti ai fini della determinazione dei tassi usurari) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*") e relative disposizioni di attuazione, come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

ARTICOLO 6

INTERESSI DI MORA

- 1. Nel caso di ritardo da parte del Fondo nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al presente Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale di volta in volta vigente (gli "Interessi di Mora").
- 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso).
- Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare decaduto o revocato il presente Contratto per

inadempimento del Fondo, come previsto dall'Articolo 9 del presente Contratto, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

ARTICOLO 7

PAGAMENTI

- 1. Tutti i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto da parte del Fondo dovranno essere effettuati in euro, mediante bonifico bancario sul conto corrente [●].
- 2. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217:
 - (i) la Parte Finanziatrice e il Fondo (per il tramite della SGR) si obbligano a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente Contratto. Gli estremi dei detti conti correnti saranno comunicati con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010;
 - (ii) ogni strumento di pagamento ed ogni documento relativo al Finanziamento deve riportare, in relazione a ciascuna operazione effettuata, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara ("CIG") attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. del 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto ("CUP");
 - (iii) ai fini di quanto indicato al precedente punto (ii), di seguito si riportano:

1.	Codice	Identificativo	d i	Gara
	(CIG):		6;	
2.	Codice Unico di l	Progetto (CUP):		
	0			

- (iv) ai fini dell'articolo 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, la Parte Finanziatrice e il Fondo (per il tramite della SGR) assumono espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge.
- 3. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni.
- 4. Tutti i pagamenti dovuti dal Fondo ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Fondo di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.
- 5. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento Interessi non fosse un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

⁶ Da inserire ove tali codici siano già disponibili al momento della stipula.

⁷ Da inserire ove tali codici siano già disponibili al momento della stipula.

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

- 1. Il Fondo si obbliga a rimborsare gli importi in linea capitale di ciascuna Tranche in ogni caso entro la relativa Data di Scadenza Finale mediante rate semestrali posticipate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, calcolate sulla base di quanto previsto nel Piano di Ammortamento. Senza pregiudizio per quanto precede, ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto dovrà essere in ogni caso rimborsato entro la Data di Scadenza Finale.
- 2. E' fatta salva la facoltà del Fondo di effettuare il rimborso totale o parziale del Finanziamento Agevolato in via anticipata, unitamente ai relativi interessi ed altri accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, senza oneri o commissioni, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento Interessi, secondo le modalità operative comunicate dalla CDP, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 8.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Fondo.
- 3. Gli importi rimborsati dal Fondo ai sensi del presente Articolo 8, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:
 - (i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3:
 - (ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
 - (iii) in terzo luogo, al rimborso in linea capitale del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota ciascuna rata di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 9

REVOCA E DECADENZA

1. Eventi Rilevanti

- (A) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale, al verificarsi dei seguenti eventi di revoca il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenze indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge Kyoto 3 e del certificato di collaudo relativo ai lavori inerenti l'Intervento, entro la data che cade 36 mesi dopo la data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);

- (ii) mancato rispetto degli adempimenti di legge (ivi inclusa la Normativa Kyoto 3);
- (iii) mancata integrale ultimazione dell'Intervento entro 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
- (iv) sostanziale difformità tra il progetto relativo all'Intervento presentato e quello effettivamente realizzato;
- (v) la Domanda di Finanziamento Agevolato sia basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- (vi) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'Intervento;
- (vii) qualora dati, notizie o fatti circostanziati facciano ritenere che l'Intervento non sia, in tutto o in parte, realizzabile;
- (viii) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Fondo, di almeno due rate di rimborso (capitale e/o interessi) del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive, senza che vi sia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla relativa diffida ad adempiere ricevuta da CDP;
- (ix) destinazione del Finanziamento Agevolato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Intervento;
- (x) invalidità, inefficacia o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della Garanzia;
- (xi) la SGR versi in stato di crisi o in stato di insolvenza;
- (xii) assoggettamento della SGR ad una qualsiasi Procedura Concorsuale; convocazione dell'organo sociale competente della SGR per deliberare la presentazione della domandi di ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale ovvero la liquidazione ovvero lo scioglimento ovvero altre procedure aventi effetti analoghi; presentazione da parte di terzi di domanda di ammissione della SGR ad una qualsiasi Procedura Concorsuale ovvero a liquidazione ovvero a scioglimento ovvero ad altre procedure aventi effetti analoghi;
- (xiii) mancato rispetto di uno qualsiasi degli ulteriori obblighi posti a carico del Fondo ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
- (xiv) qualsiasi informazione e/o dichiarazione fornita o resa dal Fondo al MATTM e/o a CDP in relazione al presente Contratto e/o al Finanziamento Agevolato (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie di cui al successivo Articolo 13) risulti in qualsiasi momento non veritiera o non corretta o non accurata;

- uno qualsiasi degli impegni assunti dal Fondo con riferimento al Codice Etico o al Modello D.
 Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 13, non sia adempiuto;
- (xvi) nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui la controparte è obbligata ai sensi dell'Articolo 13, risulti che la posizione del Fondo sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto;
- (xvii) il venir meno dei presupposti per l'accesso al Finanziamento Agevolato, così come previsti nella Normativa Kyoto 3; e
- (xviii) il verificarsi di un qualsiasi altro evento che, ai sensi della Normativa Kyoto 3, costituisca una causa di revoca del (e/o decadenza dal) Finanziamento Agevolato.
- (B) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4 del Decreto Interministeriale, al verificarsi dei seguenti eventi di decadenza il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenza indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) la mancata ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il Quadro Economico Definitivo;
 - (ii) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'articolo 132 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascun evento indicato ai precedenti paragrafi (A) e (B) è definito come un "Evento Rilevante".

2. Effetti del verificarsi di un Evento Rilevante

- (A) Al verificarsi di un Evento Rilevante, il MATTM potrà emettere il Provvedimento di Revoca, da trasmettersi al Fondo e alla CDP a mezzo PEC, con il quale dichiari la revoca del Finanziamento Agevolato ovvero la decadenza dallo stesso.
- (B) Le Parti convengono che il verificarsi di un Evento Rilevante costituisce, a seconda dei casi, clausola risolutiva espressa del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e/o giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con la conseguenza che, ai fini del presente Contratto, l'emissione del Provvedimento di Revoca dovrà intendersi come esercizio da parte della Parte Finanziatrice del proprio diritto di risolvere il, ovvero di recedere dal, presente Contratto.
- (C) In conseguenza dell'emissione da parte del MATTM del Provvedimento di Revoca, pertanto, il Fondo dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Provvedimento di Revoca, rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento Agevolato non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e non ancora pagati e agli eventuali Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto.

(D) Il Fondo si impegna altresì a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che dovesse derivare dal verificarsi di un Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO FISCALE

- 1. Sono a carico del Fondo gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti, inclusi eventuali sanzioni e interessi.
- 2. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte del Fondo in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso il Fondo accetta e pertanto si impegna:
 - a) ad assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
 - b) a corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'"Importo Aggiuntivo") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
 - a pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento,
 l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
 - d) a fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
- 3. Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi del precedente Paragrafo 2 del presente Articolo, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare al Fondo, allorché il credito d'imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente il Fondo della propria situazione fiscale e contabile, fermo restando l'impegno di comunicare al Fondo l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare al Fondo ai sensi del presente Paragrafo.
- 4. Qualora:

- a) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Paragrafo 1 del presente Articolo o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- b) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Paragrafo 1 del presente Articolo, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- c) il Fondo non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Paragrafo 1 del presente Articolo,

il Fondo, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 5. Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Paragrafo 4 del presente Articolo ne darà prontamente comunicazione al Fondo, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo. Quest'ultimo procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
- 6. Il presente Contratto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

ARTICOLO 11

SPESE E COSTI

Tutte le spese e i costi di cui al presente Contratto resteranno a carico del Fondo.

ARTICOLO 12

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGHI

Il Fondo non potrà porre in essere atti di cessione del presente Contratto ovvero atti di disposizione totale e/o parziale dei propri diritti e/o obblighi ai sensi dello stesso se non nei limiti previsti dalla, e nel rispetto delle procedure descritte nella, Normativa Kyoto 3.

ARTICOLO 13

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FONDO

Il Fondo, tramite la SGR, dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice e a CDP:

(a) che il Fondo (i) è un fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso, istituito ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al

- regolamento di gestione del Fondo; e (ii) tramite la SGR di cui è patrimonio separato, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) che (i) la SGR non si trova in stato di crisi ovvero in stato di insolvenza, (ii) la SGR non è stata assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, (iii) nei confronti della SGR non è stata intrapresa alcuna attività di natura sociale che possa dar luogo all'inizio di alcuna Procedura Concorsuale ovvero di liquidazione ovvero di scioglimento; né è stata presentata domanda da parte di terzi che possa dar luogo all'assoggettamento della SGR ad alcuna Procedura Concorsuale;
- (c) che il Fondo non si trova nella condizione di non poter soddisfare le proprie obbligazioni e nei suoi confronti non è stato promosso o aperto il procedimento di cui all'articolo 57, comma 6-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- (d) che gli Immobili oggetto dell'Intervento di cui al presente Contratto (i) erano già esistenti alla di entrata in vigore del Decreto Interministeriale e (ii) sono stati apportati al Fondo da parte degli enti proprietari nel rispetto della normativa applicabile;
- (e) che il progetto di investimento relativo all'Intervento è stato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa applicabile secondo quanto previsto al comma 4°, dell'Articolo 9, della Legge Kyoto 3;
- (f) di avere preso visione del Secondo Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e di conoscerne i termini e le condizioni;
- (g) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01, resi disponibili dalla CDP sul proprio sito internet e, pertanto, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico stesso e del Modello D.Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
- (h) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01; e che [non sussistono / sussistono i seguenti] procedimenti pendenti a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 [: [inserire descrizione degli eventuali procedimenti pendenti]; [non sussistono / sussistono le seguenti] condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. [: [inserire descrizione delle eventuali condanne], e [non è stata sottoposta a / è stata sottoposta alle seguenti] misure cautelari previste dal D. Lgs. 231/01 [: [inserire descrizione delle eventuali misure cautelari;
- (i) che il Fondo si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01; e a comunicare a CDP ogni eventuale nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01; nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. 231/01, e nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. 231/01.".
- (j) che tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite dal Fondo al MATTM e a CDP ai sensi del presente Contratto (ivi inclusa ogni informazione contenuta in qualsiasi documento, dichiarazione, attestazione e/o certificato consegnato dal Fondo) e/o nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste nella

- Legge Kyoto 3 e/o nel Secondo Addendum sono veritiere, accurate, corrette e complete in ogni aspetto sostanziale;
- (k) che il Fondo è dotato di ogni capacità, potere ed autorità e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne o esterne, necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto;
- (I) che il Fondo si impegna a porre in essere tutte le formalità e/o adempimenti che dovessero essere necessari al fine di perfezionare e mantenere valida ed efficace la Garanzia;
- (m) di essere in possesso dei requisiti (relativi a se stesso, agli Immobili e all'Intervento) per l'accesso al Finanziamento Agevolato previsti dalla Normativa Kyoto 3;
- (n) che l'Intervento rispetta i criteri indicati nell'articolo 4 del Decreto Interministeriale;
- (o) che la Spesa da finanziarsi mediante utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento Agevolato non è stata sostenuta, in tutto o in parte, in una data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (p) che la realizzazione dell'Intervento non comporterà per il soggetto pubblico competente che ha conferito l'Immobile al Fondo un aumento degli oneri e canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e canoni imputati all'Immobile antecedentemente alla realizzazione dell'Intervento;
- (q) che la Data di Scadenza Finale non cadrà in un giorno successivo a quello stabilito quale durata massima del Fondo ai sensi del relativo regolamento del Fondo;
- (r) che il Fondo si impegna a consentire al MATTM ogni sopralluogo e/o verifica circa l'esecuzione dell'Intervento e il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e/o alla Normativa Kyoto 3 e a cooperare con lo stesso, fornendo ogni informativa e/o documentazione da questo ragionevolmente richiesta, eventualmente per il tramite di CDP;
- (s) che il Fondo si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori da effettuarsi sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;
- (t) che il Fondo si impegna ad inserire nella documentazione relativa a ciascun pagamento da effettuarsi in favore di qualunque soggetto che realizzerà i lavori sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento, il seguente riferimento: ""Pagamento n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato n. ... Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1,110, L.29612006" ed a far si che nei documenti giustificativi delle relative spese (e.g., fatture, ecc.) venga apposta la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €……

DISPOSIZIONI VARIE

- 1. Rinvio alla Normativa Kyoto 3: per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti rinviano a tutte le applicabili disposizioni della Normativa Kyoto 3 che deve intendersi integralmente richiamata nel presente Contratto.
- 2. Solidarietà nei rapporti obbligatori: le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dal Fondo con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

- 3. Beneficio del Contratto: il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
- 4. Termine essenziale: fermo restando quanto previsto nella Normativa Kyoto 3, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
- 5. Modifiche e tolleranze: il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti e/o in conformità con quanto previsto nella Normativa Kyoto 3. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
- 6. Prova del credito: gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso il Fondo in dipendenza del presente Contratto.
- 7. Invalidità parziale: la circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
- 8. Riservatezza: la Parte Finanziatrice si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative al Fondo che la Parte Finanziatrice consideri necessarie.
- 9. Indennizzo: il Fondo manterrà la Parte Finanziatrice e CDP indenni e manlevate in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essa subiti, a causa del mancato adempimento da parte del Fondo di uno qualsiasi degli obblighi su di esso gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto.
- 10. Rinuncia a diritti e/o facoltà: ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
- 11. Divulgazione di informazioni tutela della privacy: in relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Fondo prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalla Normativa Kyoto 3 e dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere inviata mediante PEC, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto, a seconda dei casi, dal Fondo ovvero da CDP:

Per il Fondo, alla SGR quale società di gestione dello stesso Fondo:	
via	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	
Fax:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
All'attenzione di	8
Per CDP:	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
Via Goito, 4	
00185 Roma	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cdpspa@pec.cassaddpp.it	
Fax +39 06 42214026	
All'attenzione di: Area Enti Pubblici	

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Agevolato si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax, o al momento dell'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, se inviata mediante PEC.

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (B) (i), CDP e il Fondo si impegnano a scambiarsi gli originali debitamente sottoscritti della proposta e accettazione del presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE

⁸ Da completarsi da parte del Fondo.

Qualsiasi	controversia	relativa	all'interpretazione,	validità,	esecuzione	del, o	comunque	derivante	dal,
presente	Contratto di F	inanziam	ento Agevolato sar	à devolut	a alla compe	etenza e	esclusiva del	Foro di R	oma
ferme le d	competenze ir	nderogab	ilmente stabilite da	codice c	li procedura	civile pe	er i provvedi	menti caut	elari
ed esecut	ivi.								

	iete d'accordo sul contenuto del presente accordo, vogliate restituirci copia del presente Contratto da ottoscritta in segno di integrale accettazione.
Pren	diamo atto che il presente Contratto si intenderà concluso a decorrere dalla Data di Accettazione.
Distir	nti saluti
[Luog	go e Data]
[La S	GR], quale società di gestione di [Fondo]
[Firm	pa]
[Nom	ne e Qualifica]
	ndo, tramite la SGR, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, ndo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:
i.	Articolo 3 (Erogazioni e Condizioni Sospensive);
ii.	Articolo 4 (<i>Garanzia</i>);
iii.	Articolo 7 (Pagamenti);
iv.	Articolo 8 (Rimborso del Finanziamento Agevolato);
V.	Articolo 9 (Revoca e Decadenza);
vi.	Articolo 13 (<i>Dichiarazioni e Impegni del Fondo</i>);
vii.	Articolo 16 (Foro Competente).
[La S	SGR], quale società di gestione di [Fondo]

[FIRMA E TIMBRO DEL FONDO]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[CDP]
[FIRMA CDP]
IINDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO

ALLEGATO 1

Provvedimento di Concessione

Allegato 3/a - Modelli di Garanzia - Garanzia Bancaria

MODELLO DI GARANZIA BANCARIA AUTONOMA A PRIMA RICHIESTA [SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

Divisione III

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 Roma

Tel 06/57228208

Fax 06/57228214

Alla cortese attenzione del dott. Antonio Strambaci

[Luogo, data, numero della garanzia]

Rif.: Provvedimento di Ammissione all'agevolazione di cui al Fondo Kyoto 3 n.

PREMESSO

- che l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "Legge Kyoto") ha istituito, presso Cassa Depositi e Presititi S.p.A. (di seguito, "CDP"), un apposito fondo rotativo del Ministero Ambiente, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il "Fondo Kyoto");
- con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto e recante "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti

- climatici" (di seguito, il "**Decreto Tasso**"), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto;
- ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito, il "MATTM")e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "Convenzione") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il MATTM ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto;
- l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la "Legge Kyoto 3") convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", ha stabilito, entro un limite massimo complessivo pari ad Euro 350 milioni, la possibilità di concedere, a valere sul Fondo Kyoto, tra l'altro, "finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo" (di seguito il "Fondo Kyoto 3");
- il comma 4 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 prevede che "Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica";
- l'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso da applicare ai finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto 3 nella misura del cinquanta per cento del tasso di cui al Decreto Tasso;
- che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del _______ 2015 (di seguito, il "Decreto Interministeriale" e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "Normativa Kyoto 3"), emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3 sono stati definiti, tra l'altro, termini e modalità tecniche di attuazione dello stesso articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli importi massimi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e quelle per le erogazioni ed è stata

CDP e le relative modalità, nonché la definizione degli schemi contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie; che in data _____2015, il MATTM e la CDP hanno sottoscritto il secondo addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del _____ del _____, registrato alla Corte dei Conti in data _____, reg _____, foglio _____ (di seguito, il "Secondo Addendum"); che in data _____, ai sensi della Normativa Kyoto 3, il MATTM ha emanato il provvedimento n di ammissione all'agevolazione a valere sul Fondo Kyoto 3 (di seguito, il "Provvedimento di Ammissione") a favore del fondo d'investimento immobiliare di tipo chiuso costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 denominato _____ (di seguito, il "Beneficiario" o il "Fondo"), gestito da _____ (di seguito, la "SGR"), con riferimento al progetto " che, a seguito dell'emissione del Provvedimento di Ammissione, in data CDP, in nome e per conto del MATTM, da un lato, e il Beneficiario per il tramite della SGR, dall'altro lato, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (di seguito, il "Contratto di Finanziamento"), che la Banca, come di seguito definita, dichiara di ben conoscere nella sua interezza, ai sensi del quale il MATTM ha concesso al Beneficiario un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3 per un importo complessivo pari a € _______(Euro _____,00) (di seguito, il "Finanziamento") da erogarsi in più tranches (di seguito, le "Tranches"). Il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse annuo pari allo 0,25% così come determinato dall'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3. Il Beneficiario dovrà rimborsare ciascuna Tranche in rate semestrali costanti, delle quali l'ultima cade ¹ anni dopo la relativa richiesta di erogazione. In ogni caso, il Finanziamento dovrà essere integralmente rimborsato entro la Data di Scadenza Finale ². che ai sensi del Secondo Addendum e del Contratto di Finanziamento, il Beneficiario è tenuto a presentare una garanzia bancaria autonomia a prima richiesta, in favore del MATTM, a garanzia delle obbligazioni del Beneficiario derivanti dal Contratto di Finanziamento, per un importo pari al 5% dell'importo in linea capitale del Finanziamento di cui al precedente punto.

demandata alla firma di un secondo addendum alla Convenzione la specifica delle attività svolte dalla

TUTTO CIÓ PREMESSO

¹ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione.

² "Data di Scadenza Finale" indica la data di scadenza dell'ultima Tranche del Finanziamento erogata.

La sottoscritta banca				, C	on se	de legal	e in
		iscritta	nel	registro	delle	imprese	e di
	al n	, iscritta	all'Albo	delle Bar	iche pre	sso la Bai	nca di
Italia nr	C.F./P.IVA			, in seguit	o denon	ninata " B a	ınca",
a mezzo del suo	legale rappresentar	nte				_ nato	а
	il, munito	dei pote	ri di firi	ma come	da alleg	ato al pre	sente
atto							
dichiara irrevocabilmente e in ed in favore del MATTM (di se tutte le obbligazioni assunte da Creditore Garantito (di seguito, ad € (Euro 5% dell'importo in linea capitale	guito, il "Creditore Gara Il Beneficiario ai sensi d le "Obbligazioni Garant	i ntito "), a del Contra t ite ") e fin	garan. atto di no ad u	zia del pu Finanziam n importo	ntuale a ento n massim	adempime ei confror o garantit), p	nto di nti del o pari
dichiara altresì che la presente garanzia (di seguito, la "Garanzia") è regolata dalle seguenti condizioni.							
Art. 1 (Premesse)							
1. Le premesse formano parte ir	itegrante della presente	Garanzia.					

Art. 2 (Oggetto della Garanzia)

1. Con la presente Garanzia, la Banca si obbliga a corrispondere al Creditore Garantito, a semplice prima richiesta scritta di quest'ultimo o di CDP (nella sua qualità di mandataria con rappresentanza del MATTM) e comunque entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale richiesta, ogni importo dovuto dal Beneficiario in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito, senza opporre alcuna eccezione (solve et repete), anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Beneficiario.

Art. 3 Rinuncia alle eccezioni

1. La Banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Art. 4 Efficacia della Garanzia

1. La presente Garanzia sarà valida ed efficace fino alla data in cui saranno state integralmente, incondizionatamente ed irrevocabilmente adempiute le Obbligazioni Garantite .

Art. 5 Escussione della Garanzia

1. Ai sensi della presente Garanzia, la Banca si impegna, rimossa ogni eccezione, a corrispondere al Creditore Garantito ogni importo dovuto dal Beneficiario in relazione alle Obbligazioni Garantite entro il limite dell'Importo Massimo Garantito entro 15 giorni dal ricevimento di una semplice prima richiesta scritta da parte del Creditore Garantito o di CDP (nella sua qualità di mandataria con rappresentanza del MATTM) attestante il mancato integrale e/o puntuale adempimento da parte del Beneficiario ad una qualsiasi delle Obbligazioni Garantite a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento ai sensi della Normativa Kyoto 3 ed in particolare di cui all'articolo 14 del Decreto Interministeriale e all'articolo 9 del Contratto di Finanziamento.

2. Tale richiesta dovrà pervenire entro il termine di validità della Garanzia determinato così come previsto al precedente articolo 4, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

[•].

Art. 6 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente Garanzia è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.

Data di rilascio		
[La Banca]		
(firma e timbro)		

Allegato:

1) dichiarazione sostitutiva, da sottoscriversi, ai sensi del DPR 445/2000, dal soggetto firmatario della presente Garanzia in nome e per conto della Banca, attestante l'identità, la qualifica ed i poteri allo stesso conferiti.

Finanziamento Agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 206 DEL D.LGS N. 267/2000

Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 n			
Dom	Domanda di Finanziamento Agevolato nContratto di Finanziamento Agevolato stipulato in data		
Cont			
ll s	ottoscritto dell'Ente		
	(I"Ente");		
	Premesso che:		
(a)	in datal'Ente, da un lato, e la Cassa depositi e prestiti società per azioni ("CDP"), in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il "Ministero"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 (il "Contratto"), ai sensi del quale CDP, in nome e per conto del Ministero, ha concesso all'Ente un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. "Fondo Kyoto 3" per un importo aggregato pari ad €		
(b)	i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto;		
(c)	sugli importi in linea capitale di ciascuna Tranche di volta in volta erogati e non rimborsati matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi ad un tasso pari allo 0,25% per annum, che dovranno essere corrisposti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, a decorrere: (i) ove l'erogazione della relativa Tranche avvenga dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, dal 30 giugno immediatamente successivo alla relativa Data di Erogazione; e (ii) ove l'erogazione della relativa Tranche avvenga dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il 31 dicembre immediatamente successivo alla relativa Data di Erogazione (di seguito, ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento Interessi");		
(d)	gli importi in linea capitale erogati a valere su ciascuna Tranche dovranno essere integralmente rimborsati da parte dell'Ente entro il 30 giugno ovvero, a seconda dei casi, il 31 dicembre immediatamente precedente alla data che cade1 anni dopo la Data di Erogazione della relativa		

¹ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione e nel Contratto.

Tranche (la "Data di Scadenza Tranche"), mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla seconda Data di Pagamento Interessi e fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, ciascuna per l'importo indicato nel piano di ammortamento consegnato al Tesoriere (il "Piano di Ammortamento"). Il Finanziamento Agevolato dovrà in ogni caso essere interamente rimborsato alla Data di Scadenza Tranche dell'ultima Tranche erogata ("Data di Scadenza Finale");

- (e) che il rimborso degli importi in linea capitale e interessi dovuti dall'Ente in relazione al Finanziamento Agevolato è garantito dalle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'Ente;
- (f) in base alla normativa vigente, il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti dovuti dall'Ente, in linea capitale ed interessi, in relazione al Finanziamento Agevolato, in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi,

DELEGA

il Tesoriere dell'Ente, irrevocabilmente e pro solvendo, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati al rimborso del Finanziamento Agevolato, ai sensi dell'Articolo 206 del Testo Unico, a corrispondere, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, alla CDP (in nome e per conto del Ministero), in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi e fino alla Data di Scadenza Finale, ogni importo dovuto dall'Ente a tale data, in linea capitale ed interessi, in relazione a ciascuna Tranche erogata ai sensi del Contratto, secondo quanto ivi previsto e così come sopra descritto.

	, lì		
		(timbro d'ufficio)	(firma)
		RELATA DI NOTIFICA	
Il sottoscritto			dichiara di avere in data
odierna notificato il pr	esente atto di delega al	Tesoriere sottoindicato:	
		(ragione sociale)	
consegnandone copia	a nelle mani del Sig.		
	., lì		
(luogo)	(data)		
			(firma del notificante)

Allegato 3 - Modelli di Garanzia- Delegazione di pagamento Università

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO UNIVERSITÀ (PRESTITI A TASSO FISSO)

(Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 33, comma 4 ter)

Pos	
	II sottoscritto ¹
	in qualità di legale rappresentante dell'università
	(di seguito, " Università ");
	Premesso che:
(a)	in datal'Ente, da un lato, e la Cassa depositi e prestiti società per azioni ("CDP"), in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il "Ministero"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (rubricato "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 (il "Contratto"), ai sensi del quale CDP, in nome e per conto del Ministero, ha concesso all'Ente un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. "Fondo Kyoto 3" per un importo aggregato pari ad €
(b)	i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto;
(c)	sugli importi in linea capitale di ciascuna Tranche di volta in volta erogati e non rimborsati matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi ad un tasso pari allo 0,25% per annum, che dovranno essere corrisposti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, a decorrere: (i) ove l'erogazione della relativa Tranche avvenga dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, dal 30 giugno immediatamente successivo alla relativa Data di Erogazione; e (ii) ove l'erogazione della relativa Tranche avvenga dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il 31 dicembre immediatamente successivo alla relativa Data di Erogazione (di seguito, ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento Interessi");
(d)	gli importi in linea capitale erogati a valere su ciascuna Tranche dovranno essere integralmente rimborsati da parte dell'Ente entro il 30 giugno ovvero, a seconda dei casi, il 31 dicembre

¹ Nome, cognome, qualifica del soggetto munito dei poteri di firma della presente delegazione ed estremi dell'atto di attribuzione dei poteri suddetti.

	immediatamente precedente alla data che cade			
	posticipate di ammortamento, che cadono in concomitanza con cia	ascuna Data di Pagamento		
	Interessi a decorrere dalla seconda Data di Pagamento Interessi	e fino alla relativa Data di		
	Scadenza Tranche, ciascuna per l'importo indicato nel piano di an	nmortamento consegnato al		
	Tesoriere (il "Piano di Ammortamento"). Il Finanziamento Agevolato	o dovrà in ogni caso essere		
	interamente rimborsato alla Data di Scadenza Tranche dell'ultima	Tranche erogata ("Data di		
	Scadenza Finale");			
(e)	che il rimborso degli importi in linea capitale e interessi dovut Finanziamento Agevolato è garantito con tutte le entrate, proprie e di corrispondenti proventi risultanti dal conto economico;			
(f)	che l'Università, in data/_/, ha stipulato con il Tesoriere/Cas irrevocabile (il "Mandato Irrevocabile"), allegato alla presente delegazi			
	DELEGA			
il Tesoriere/Cassiere a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate ovvero i proventi accantonati e vincolati in esecuzione del Mandato Irrevocabile, con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, alla CDP (in nome e per conto del Ministero), in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi e fino alla Data di Scadenza Finale, ogni importo dovuto dall'Ente a tale data, in linea capitale ed interessi, in relazione a ciascuna Tranche erogata ai sensi del Contratto, secondo quanto ivi previsto e così come sopra descritto.				
	, lì	(firma)		
	RELATA DI NOTIFICA			
II sottos	critto	dichiara di avere in data		
	(generalità) (qualifica del notificante)			
odierna	notificato il presente atto di delega al Tesoriere/Cassiere sottoindicato:			
	(ragione sociale)			
consegr	nandone copia nelle mani del Sig.	formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza		
	, lì			
² Inserire	il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concession	e e nel Contratto.		

³ Luogo e data di emissione della delega.

	(data)	(luogo)
(firma del notificante		

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Art. 33 Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

comma 4 ter

Fermo restando il limite massimo alle spese per l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti le università possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

CONTRATTO DI MANDATO IRREVOCABILE CONFERITO NELL'INTERESSE DI TERZI

[•] rappresentata da [•] in qualità di [•] in base ai poteri attribuiti da [•] (di seguito l'"Ente")
е

[•]	rappresentata da [●] in qualità di [●] formalmente munito dei poteri di firma e
rapp	resentanza (il " Tesoriere/Cassiere ", a seconda dei casi);
	premesso che
A.	in datal'Ente ha stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
	("CDP"), in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
	mare (il "Ministero"), un contratto di finanziamento (il "Contratto di Finanziamento") per
	la concessione di un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. "Fondo
	Kyoto 3" per un importo complessivo pari a Euro
	(Euro
	/) (il
	"Finanziamento") da erogarsi in più tranches (di seguito, ciascuna di esse singolarmente
	una "Tranche" e, collettivamente, le "Tranches"), i cui termini e condizioni sono stati
	approvati dall'Ente con del
	, da garantirsi mediante mandato irrevocabile conferito al
	proprio Tesoriere/Cassiere;
B.	ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli
	stessi attribuito nel Contratto di Finanziamento;
C.	sugli importi in linea capitale di ciascuna Tranche di volta in volta erogati e non rimborsati
	matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi ad un tasso pari allo 0,25%
	per annum, che dovranno essere corrisposti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun
	anno solare, a decorrere: (i) ove l'erogazione della relativa Tranche avvenga dal 1°
	gennaio al 31 maggio di ciascun anno, dal 30 giugno immediatamente successivo alla
	relativa Data di Erogazione; e (ii) per le che avvengano dal 30 giugno al 30 novembre di
	ciascun anno, il 31 dicembre immediatamente successivo alla relativa Data di Erogazione
	(di seguito, ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento Interessi");
D.	gli importi in linea capitale erogati a valere su ciascuna Tranche dovranno essere
	integralmente rimborsati da parte dell'Ente entro il 30 giugno ovvero, a seconda dei casi,
	il 31 dicembre immediatamente precedente alla data che cade

¹ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione e nel Contratto.

dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche (la "Data di Scadenza Tranche"), mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla seconda Data di Pagamento Interessi e fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, ciascuna per l'importo indicato nel piano di ammortamento consegnato al Tesoriere (il "Piano di Ammortamento"). Il Finanziamento dovrà in ogni caso essere interamente rimborsato alla Data di Scadenza Tranche dell'ultima Tranche erogata ("Data di Scadenza Finale").

* * *

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

- a) Le premesse e gli allegati al presente mandato irrevocabile (il "Mandato Irrevocabile")
 costituiscono parte essenziale ed integrale dello stesso.
- b) L'Ente conferisce al Tesoriere/Cassiere, che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di CDP e del Ministero ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché il Tesoriere/Cassiere fin tanto che svolgerà per l'Ente, a qualsiasi titolo, il servizio di Tesoreria/Cassa:

 - ii. accantoni e vincoli, nell'interesse di CDP e del Ministero, una quota delle Entrate fino a concorrenza dell'importo pari alla somma di due rate di ammortamento di ciascuna Tranche del Finanziamento (comprensiva di capitale ed interessi), corrispondente ad un'annualità, come risultante dal Piano di Ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento; e
 - iii. destini le somme accantonate e vincolate ai sensi del precedente Paragrafo ii esclusivamente al rimborso di ogni importo dovuto dall'Ente, per capitale ed interessi, in relazione al Finanziamento a ciascuna Data di Pagamento Interessi.
- c) Al fine di consentire al Tesoriere/Cassiere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile, l'Ente fornirà al Tesoriere/Cassiere medesimo copia del Contratto di Finanziamento e del Piano di Ammortamento.
- d) Il presente mandato è convenuto espressamente irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, e l'Ente dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad esso spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile. Costituisce causa di cessazione degli effetti del presente Mandato la cessazione del servizio di Tesoreria/Cassa e la stipula di una nuova convenzione di Tesoreria/Cassa e di un nuovo mandato con assunzione degli obblighi ivi previsti secondo quanto indicato ai successivi paragrafi h) ed i).

- e) La durata del presente Mandato Irrevocabile sarà pari alla durata del Servizio di Tesoreria/Cassa, anche se svolto dal Tesoriere/Cassiere in esito al rinnovo della convenzione di Tesoreria/Cassa ovvero in regime di proroga della convenzione medesima, ed avrà comunque termine a seguito del rimborso a CDP della rata in scadenza alla Data di Scadenza Finale. Tuttavia, qualora l'Ente stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, il presente Mandato Irrevocabile dovrà intendersi automaticamente revocato, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi h) e i).
- f) Il presente Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito in caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra l'Ente ed il medesimo Tesoriere/ Cassiere.
- g) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, l'Ente ed il Tesoriere/Cassiere ne daranno immediata comunicazione al Ministero.
- h) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1723, secondo comma, c.c., qualora l'Ente stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere ed in tutti i casi di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, l'Ente si impegna a stipulare con il, ed a far accettare al, nuovo tesoriere/cassiere un nuovo mandato irrevocabile identico al presente Mandato Irrevocabile e ad inserire gli obblighi ivi previsti in ogni nuovo contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Finanziamento Agevolato.
- In ogni caso di revoca o risoluzione della convenzione di tesoreria ovvero del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il Tesoriere/Cassiere sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile solamente (i) una volta divenuta efficace la nuova convenzione di tesoreria, qualora stipulata con altro Istituto; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate, sul conto corrente istituito presso il nuovo tesoriere/cassiere. In caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento per qualsiasi motivo, il Tesoriere/Cassiere vincolerà nell'interesse di CDP e del Ministero tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza del residuo debito relativo al Finanziamento Agevolato e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (i) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni congiunte dell'Ente e di CDP a trasferire i fondi depositati in conformità alle istruzioni medesime.
- j) I termini e le condizioni del presente Mandato Irrevocabile potranno essere modificati soltanto con atto reso in forma scritta, previo consenso scritto del Ministero. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

- k) Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente Mandato Irrevocabile, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di contratto di mandato.
- I) Il presente Mandato Irrevocabile e le operazioni effettuate in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.
- m) Le spese, anche fiscali, derivanti dal o connesse al presente Mandato Irrevocabile nonché gli onorari da corrispondersi al Tesoriere/Cassiere sono tutti a carico dell'Ente in qualità di mandante.

[•], lì [•]

L'ENTE

[Indicare nome, cognome e qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato]

Per integrale accettazione

IL TESORIERE/CASSIERE

[Indicare nome, cognome, qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato e gli estremi dell'atto di attribuzione dei poteri suddetti]

ALLEGATO 4

Modello di Dichiarazione del Beneficiario (copertura dell'intervento)

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma
Fax: +39 06 42214026
Indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it
All'attenzione di: Area Enti Pubblici
Oggetto: Attestazione circa la copertura della Spesa relativa all'Intervento
Gentili Signori,
con riferimento al contratto di finanziamento agevolato (il "Contratto di Finanziamento") sottoscritto in data/ tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") (in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il "MATTM")), da un lato, e [/'ente / il fondo, per il tramite della quale società di gestione del fondo] (la "Parte Finanziata"), dall'altro lato ai sensi del quale, sulla base del provvedimento di concessione n emesso da MATTM in data//, il MATTM (per il tramite di CDP) ha concesso alla Parte Finanziata un finanziamento agevolato pari ad Euro a valere sulle risorse di cui al c.d Fondo Kyoto 3 (come definito nel Contratto di Finanziamento) al fine di realizzare l'Intervento sull'Immobile (tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento), ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale e dell'articolo 2 (B) del Contratto di Finanziamento,
ovvero
(la "SGR") la quale rilascia la presente dichiarazione quale società di gestione del fondo d'investimento
immobiliare di tipo chiuso costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 denominato
<i>j</i>
ATTESTA

che l'integrale copertura della Spesa relativa all'Intervento è assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilità e allega alla presente la documentazione comprovante tale copertura integrale della Spesa.

Allegato 1 – Documentazione comprovante la copertura integrale dell'Intervento
[Luogo], [Data]
[Denominazione del beneficiario]
[Nome e Cognome]
Qualifica]

ALLEGATO 5

Modello di comunicazione di Inizio Lavori

[Da inviarsi tramite posta elettronica certificata]

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fondokyoto@pec.minambiente.it e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. cdpspa@pec.cassaddpp.it Oggetto: Comunicazione di inizio lavori Gentili Signori, con riferimento al contratto di finanziamento agevolato (il "Contratto di Finanziamento") sottoscritto in data / / tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") (in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il "MATTM")), da un lato, e [l'ente _____/ il ____, per il tramite della fondo quale società di gestione del fondo] (la "Parte Finanziata"), dall'altro lato, ai sensi del quale, sulla base del provvedimento di concessione n. emesso dal MATTM in data ___/___, il MATTM (per il tramite di CDP) ha concesso alla Parte Finanziata un finanziamento agevolato pari ad Euro ______ a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 (come definito nel Contratto di Finanziamento) al fine di realizzare l'Intervento sull'Immobile (tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale e dell'articolo 2 (B) del Contratto di Finanziamento. ovvero (la "SGR") la quale rilascia la presente dichiarazione quale società di gestione del fondo d'investimento immobiliare di tipo chiuso costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dalla convertito con modificazioni L. 15 luglio 2011, 111 denominato

COMUNICA

che in data/ hanno avuto inizio i lavori di realizzazione dell'Intervento da realizzar sull'Immobile.			
Si allega alla presente comunicazione:			
1) copia del verbale di consegna lavori; e			
2) Quadro Economico Definitivo (come definito nel Contratto di Finanziamento).			
[Luogo], [Data]			
[Denominazione del beneficiario]			
[Nome e Cognome]			
[Qualifica]			

ALLEGATO 6

Modello di Certificazione Riduzione Consumi

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.		
Via Goito, 4		
00185 Roma		
All'attenzione di: Area Enti Pubblici		
Oggetto: Certificazione riduzione consumi		
Gentili Signori,		
con riferimento al contratto di finanziamento agevolato (il "Contratto di Finanziamento") sottoscritto in data/_/ tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") (in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il "MATTM")), da un lato, e [l'ente / il fondo , per il tramite della quale società di gestione del fondo] (la "Parte Finanziata"), dall'altro lato, ai sensi del quale, sulla base del provvedimento di concessione n emesso dal MATTM in data/, il MATTM (per il tramite di CDP) ha concesso alla Parte Finanziata un finanziamento agevolato pari ad Euro a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 (come definito nel Contratto di Finanziamento) al fine di realizzare l'Intervento sull'Immobile (tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento),		
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ("Legge Kyoto 3"),		
il sottoscritto, nato a, il//, C.F, nella sua qualità di professionista competente abilitato a rendere la seguente dichiarazione e certificazione in ragione di		
DICHIARA di non essere stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo		
dell'Intervento realizzato; e		
CERTIFICA		
che a seguito dell'Intervento, l'Immobile ha conseguito un miglioramento del proprio parametro di efficienza energetica di n classi, entro il periodo massimo di tre anni previsto dalla Legge Kyoto 3.		

[Luogo], [Data]	
In fede,	
[Nome e Cognome]	